SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968

(77ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno » **(2656) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 985, 988
ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 987, 988
FRANCAVILLA 986, 987
GIUNTOLI Graziuccia, *relatore* . . . 985, 987, 988
MAMMUCARI 988

« Ordinamento della professione di mediatore marittimo » **(2668)** (*D'iniziativa del deputato Durand de la Penne*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 990, 991
ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 991
ZANNINI, *relatore* 990

« Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » **(2724)** (*Di iniziativa dei deputati Servello ed altri; Curti Aurelio e Agosta; Armato ed altri e Santi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 978, 980, 982, 983
ALCIDI REZZA Lea 981, 983
ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* . . . . . *Pag.* 981
BANFI 980
FRANCAVILLA 980
GIUNTOLI Graziuccia 981

« Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » **(2742)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 934, 935
ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 935
BANFI 935
FRANCAVILLA 934
PASSONI 935
ZANNINI, *relatore* 934

« Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica » **(2754)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . 955, 956 959, 960, 969, 975, 976, 978
ALCIDI REZZA Lea 965, 974
AUDISIO . . 957, 959, 960, 961, 962, 968, 975, 976
BERLANDA 962, 975
BONAFINI, *relatore* 955, 960
CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo* 959, 965, 968, 974, 975, 976, 978
FRANCAVILLA 963
ZANNINI 960, 963

« Ampliamento del comprensorio del porto industriale di Trieste » **(2756)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 936, 942
ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 941, 942
BANFI 942
BERLANDA, *f.f. relatore* 936
FRANCAVILLA 941
MAMMUCARI 939

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Latanza, Mammucari, Merloni, Molinari, Passoni, Secci, Trabucchi, Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Mongelli e Veronesi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Magliano Terenzio e Alcidi Rezza Lea.

Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Andreotti, il Ministro del turismo e dello spettacolo Corona ed i Sottosegretari di Stato agli stessi Dicasteri Picardi e Sarti.

M O L I N A R I , *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio » (2742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N N I N I , *relatore*. La legge 16 settembre 1960, n. 1016, come gli onorevoli colleghi certamente sanno, venne predisposta per andare incontro alle esigenze degli operatori del commercio. Nella sua pratica attuazione la legge ha dato buoni risultati.

Il disegno di legge proposto dal Governo al nostro esame prevede anzitutto un'ulteriore proroga di tale legge al 31 dicembre del corrente anno. Con l'articolo 2, poi, il credito agevolato viene esteso agli enti economici e collettivi costituiti tra medie e piccole imprese commerciali, cioè a quelle forme di associazione che sono state molto spesso consigliate ai singoli operatori del commercio. Inoltre — cosa che va rilevata e, credo, apprezzata — la possibilità del contributo a medio termine varrà anche per l'acquisto dei locali nei quali l'impresa svolge la sua attività. Era questa una delle difficoltà che l'operatore del commercio incontrava molto spesso. In tal modo gli operatori del settore vengono posti sullo stesso piano degli operatori della media e della piccola industria.

Ora, parecchie volte nella nostra stessa Commissione si è parlato di questo delicato ed importante settore della vita economica del Paese; parecchie volte si sono sollecitati provvedimenti. Il relatore crede che il provvedimento predisposto dal Governo possa costituire un incentivo veramente efficace perchè queste imprese siano poste in grado di compiere la loro importante funzione nella migliore maniera possibile, con vantaggio non solo degli operatori stessi, ma anche dei consumatori. Pertanto, egli si onora di invitare gli onorevoli colleghi ad esprimere un voto favorevole, tanto più che il presente disegno di legge è stato già approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento.

F R A N C A V I L L A . Questo disegno di legge per la verità altro non è che un provvedimento di proroga del credito a medio termine e l'estensione di questo credito ad alcuni organismi. Purtroppo signor Presidente, tra questi organismi noi non vediamo i consorzi di cooperative. Vi è un motivo particolare per escluderli oppure si intende che siano compresi? Se ci fosse una dichiarazione del Ministro su questo punto, che rendesse chiaro l'intendimento del disegno di legge, il nostro giudizio sarebbe facilitato.

P A S S O N I . Volevo trattare lo stesso argomento. Indubbiamente ci si è dimenticati di indicare in modo preciso i consorzi tra consumatori e i consorzi tra cooperative di consumo, che fanno parte proprio di questo settore del commercio e che debbono assolutamente essere finanziate allo stesso modo indicato qui per gli altri commercianti. Ecco perchè insisterei che a verbale vi fosse una dichiarazione del Ministro, se crede di doverla fare, sull'implicita inclusione di tali organismi.

B A N F I . Per la parte che mi riguarda, vorrei dichiarare che approviamo questo disegno di legge nel presupposto che all'articolo 2 siano comprese le cooperative, perchè esse sono imprese commerciali. Con questa esplicita dichiarazione si dovrebbe approvare il provvedimento.

A N D R E O T T I , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. So no grato alla Commissione per l'avviso favorevole che sta esprimendo nei confronti di questo disegno di legge, che ha importanza sia per sè stesso che per il parallelismo che conserva con le leggi per il finanziamento della media e piccola industria: parallelismo che se non fosse mantenuto darebbe giusti motivi di delusione e risentimento agli operatori del settore commerciale.

Nel proporre la proroga, noi abbiamo tenuto presenti anche altre esigenze importanti, quale quella di consentire che il finanziamento possa essere utilizzato anche per la formazione di scorte, esigenza, quest'ultima, estremamente sentita. Il Governo e i legislatori, che si trovano di tanto in tanto a dover discutere del blocco dei fitti, sanno che la via per risolvere il problema degli alti fitti è di consentire il più possibile ai commercianti di divenire proprietari delle mura del proprio esercizio.

L'esperimento, l'anno scorso, data una certa ostilità del mondo creditizio, fu fatto utilizzando la legislazione degli alluvionati; e si è dimostrato molto efficace, sia per l'interesse concreto che i commercianti vi hanno portato, sia per la speditezza con cui possono essere fatte queste operazioni. In fine, la novità, in certo senso concettualmente ancora più importante, è proprio quella dell'articolo 2. Noi abbiamo studiato e stiamo studiando, nonostante le difficoltà intrinseche della materia, una riforma, un miglioramento della rete distributiva commerciale, e abbiamo visto che, se non si crea un'adeguata legislazione, anche sotto l'aspetto tributario — aspetto che nella prossima legislatura dovremo affrontare — per queste forme intermedie tra la piccola iniziativa del singolo e la grande società commerciale, i nostri sforzi rimarranno vani.

Profittando della proroga, con l'articolo 2 abbiamo esteso, con una formula piuttosto ampia, il finanziamento agli enti economici e collettivi costituiti tra medie e piccole imprese commerciali. In questa formula, a nostro avviso, è pacifico che rientrano le cooperative. Noi pensiamo che questa sia una delle forme più incisive per preparare e poi attuare la riforma della rete distributiva, senza far scomparire le imprese di piccole dimensioni che riteniamo debbano sopravvivere per la struttura stessa della nostra nazione e anche per un'esigenza sociale nel senso più ampio di questa parola.

Sotto quest'aspetto, ci sembra, il disegno di legge non solo viene incontro ai desideri comprensibili della categoria, ma si inserisce anche in un quadro organico di graduale riforma, che mi auguro possa essere, poi, nella prossima legislatura perfezionato con una regolamentazione più ampia dei rapporti tra media, grande e piccola distribuzione.

Tutti questi problemi — come sappiamo — sono già oggetto di studio da parte di numerose Commissioni anche presso il nostro Ministero, e hanno un'importanza notevole riconosciuta anche dal piano quinquennale di sviluppo economico.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, numero 1016, già prorogato con legge 25 gen-

naio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, e 6 maggio 1966, n. 308, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali.

Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è elevato a lire 200 milioni.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli Istituti regionali costituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonchè l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS) di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, numero 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine, senza il contributo dello Stato, alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, nonchè per la formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.

I finanziamenti di cui al comma precedente possono essere estesi all'acquisto dei locali nei quali l'impresa commerciale svolge la sua attività, allorchè l'acquisto stesso risulti utile in relazione al programma di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, per cui il finanziamento è richiesto.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le disponibilità dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive integrazioni, e alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, possono essere utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e dal Credito industriale sardo (CIS) anche per la concessione di finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1967, n. 38.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ampliamento del comprensorio del porto industriale di Trieste » (2756)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamento del comprensorio del porto industriale di Trieste », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Vecellio ha pregato il senatore Berlanda di sostituirlo nell'esporre la relazione sul disegno di legge e questi ha cortesemente accettato. Prego pertanto il senatore Berlanda di voler riferire sul provvedimento.

B E R L A N D A *f.f relatore*. Il comprensorio del « porto industriale di Trie-

ste » costituito dalla zona industriale di Trieste-Zaule e dall'adiacente « punto franco » industriale, il cui confine è stato ampliato con decreto del Commissario generale del Governo italiano di Trieste n. 33 del 17 dicembre 1962, è divenuto, a seguito dei più recenti insediamenti di opifici, insufficiente per consentire l'accoglimento delle richieste di terreni da parte di altre aziende industriali.

L'Ente per il porto industriale, ente pubblico istituito con il compito di provvedere all'acquisto, anche mediante espropriazione, dei fondi e fabbricati siti nel comprensorio, di predisporre progetti e piani per l'ordinato sviluppo d'impianti di pubblico interesse, di progettare ed eseguire infrastrutture, nonchè provvedere alla lottizzazione e cessione di aree alle industrie, ha chiesto che venissero emanate le norme necessarie per l'ulteriore ampliamento del detto comprensorio, mediante la sua estensione a tre appezzamenti ad esso contigui delimitati nelle tre mappe catastali allegate.

È noto che per le mutilazioni territoriali subìte dalla provincia di Trieste e per effetto della nuova situazione, creatasi a seguito dei trattati di pace, l'economia di Trieste, già basata principalmente sui traffici portuali e sui commerci con il retroterra estendentisi a tutta la regione danubiana, ha gravemente risentito le ripercussioni negative della perdita del retroterra italiano e della mancata ripresa delle correnti di traffico con la regione danubiana, deviate verso i porti del nord Europa e in parte verso i porti jugoslavi di Fiume e di Capodistria.

Il movimento merci del porto di Trieste ha presentato nel periodo 1955-65 un incremente del 24 per cento contro il 163,3 per cento del porto di Genova e del 115,9 per cento del porto di Venezia e lo sviluppo del traffico procede lentamente e con incertezza.

Non sarà fuori di luogo, e per una più esatta e generale visione della situazione in cui vengono a trovarsi Trieste il porto ed i suoi traffici, richiamare alcuni aspetti di particolare rilievo ed interesse

Trieste ha una buona rete di collegamenti marittimi regolari, con ogni parte del globo, grazie all'apporto delle Società: « Lloyd Triestino », « Italia », « Adriatica » e « Tirrenia », e di numerose altre società private, sia nazionali che estere.

Nel 1964 sono state effettuate 52 linee regolari con 1131 partenze; la maggiore importanza è rivestita dalle comunicazioni con la Grecia - Turchia - Siria - Libano - Israele - Egitto, con 18 linee e 516 partenze annue.

Oltre alle citate partenze di linee regolari si sono avute e si hanno frequenti partenze marittime occasionali

Le statistiche offrono però la documentazione del declino del traffico portuale triestino, in confronto agli altri porti nazionali, in pieno sviluppo:

Movimento in tonellate	1960	1961	1962	1963	1964
Sbarchi	3.839.622	3.917.161	3.801.536	3.763.945	4.029.321
Imbarchi	1.225.989	1.256.363	1.375.778	1.244.218	1.312.452
Totale . . .	5.065.611	5.173.524	5.177.314	5.008.163	5.341.773

Nel 1964, si nota un lieve incremento (6,7 per cento) che risulta però inferiore a quello del complesso dei porti italiani che ha avuto un tasso d'incremento sul 1963 dell'8,5 per cento. Nel decennio che va dal 1955 al 1964 i traffici marittimi italiani (traffico internazionale e di cabotaggio) sono passati da tonnellate 65.234.000 a tonnellate 160 milioni e 701.000, con un incremento del 146,3 per cento

Nello stesso periodo, i traffici marittimi del porto di Trieste sono aumentati da tonnellate 4.875.000 a tonnellate 5.342.000, con un incremento del 9,6 per cento composto però in prevalenza di merci occorrenti al-

l'attività industriale della provincia (oli minerali per raffinerie, carboni e minerali per la siderurgia) oppure provenienti o destinati al retroterra estero. Le merci varie, il traffico più ricco, rappresentano invece, a differenza dell'anteguerra, solo il 22,7 per cento del traffico complessivo.

Circa la ripartizione del movimento marittimmo riportiamo le seguenti cifre per il 1964:

PAESI	Sbarchi	Imbarchi	Totale tonnellate
Porti nazionali	830.670	382.431	1.213.101
India	163.992	19.121	183.113
Iraq	1.298.732	23.151	1.321.883
Kuwait	110.745	28.114	138.859
Liberia	121.152	1.071	122.223
Stati Uniti d'America	358.640	66.934	425.574
Altri Paesi	1.145.390	791.630	1.937.020
Totale tonnellate	4.029.321	1.312.452	5.341.773

Significativa è l'attività già disposta dal Governo per lo sviluppo delle varie iniziative nell'ambito del porto di Trieste; così, oltre al potenziamento dei moli, fra cui quello assai importante ora in avanzata costruzione, che comporta una spesa di oltre 12 miliardi, rileviamo con compiacimento il nuovo disegno di legge presentato il 6 marzo 1967 dal Ministro dei lavori pubblici. Si tratta della concessione di un contributo dell'80 per cento della spesa — preventivato in 8 miliardi — a favore del « Consorzio per il bacino carenaggio di Trieste » costituito fra gli enti pubblici locali e l'IRI, per la costruzione di un grande bacino di carenaggio di dimensioni tali da poter ospitare navi anche fino a 150 mila tonnellate e ciò anche a seguito dell'entrata in funzione dell'oleodotto Trieste - Monaco - Ingolstadt.

Tutto ciò dimostra concretamente l'impegno della Nazione per lo sviluppo portuale di Trieste nel quale si compendia anche il disegno di legge in esame.

Alla zona furono accordati incentivi fiscali, quali l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, l'esenzione doganal. per l'importazione di materiali per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e conversione di stabilimenti industriali, macchinari e attrezzature destinati al primo impianto degli stessi, ed altre agevolazini di minore entità.

Per effetto degli incentivi accordati, dell'azione di promozione dell'Ente per il porto industriale e delle opere di pubblica utilità da questo eseguite, per adeguare la zona alle sue finalità e per attrezzarla con i necessari servizi, sono sorti 112 opifici con un investimento complessivo di oltre 60 miliardi di lire che danno stabile occupazione a più di 6.000 lavoratori e a circa 600 operai occupati, in media, in lavori edili.

Altri stabilimenti sono in corso di costruzione, con il previsto impiego di altri 800 dipendenti.

Con l'articolo 1 si provvede all'ampliamento del comprensorio industriale, in conformità alle delimitazioni indicate nelle planimetrie allegate alla legge, vistate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato (allegati A, A-1, A-2, A-3 e A-4).

Con l'articolo 2 si stabilisce che nelle zone di ampliamento si estende l'attività dell'Ente e l'applicazione delle disposizioni in vigore nell'attuale comprensorio del porto industriale. È da notare al riguardo che le agevolazioni fiscali già sono applicabili a tutto il territorio di Trieste

Con l'articolo 3 si stabilisce che una parte del punto franco industriale delimitato nella planimetria designata (allegato B) viene stralciata e cessa di essere fuori della linea doganale.

Tale ampliamento del comprensorio non ha alcuna interferenza con l'area sulla quale esercita le sue attribuzioni l'Ente per il porto di Trieste, quale è previsto nella legge 9 luglio 1967, n. 589.

Per tutte le suesposte considerazioni il relatore chiede all'onorevole Commissione di approvare il disegno di legge n. 2756 nel testo già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera.

M A M M U C A R I . Noi ci asterremo dalla votazione su questo provvedimento, perchè lo riteniamo insufficiente a risolvere alcuni dei problemi fondamentali di Trieste. Vorremmo fare in proposito alcune osservazioni ed alcune proposte.

La prima osservazione è che siamo ancora una volta dinanzi ad un provvedimento di carattere settoriale. Non è infatti che si affronti il grosso problema dei porti italiani e delle industrie ad essi connesse. Qui si tratta dell'applicazione, sia pure in ritardo, degli accordi intervenuti per la sistemazione e la ridistribuzione delle attività tra Genova e Trieste, dopo la cessazione, praticamente, di una buona parte dell'attività cantieristica che, specialmente per Trieste, costituiva uno degli elementi fondamentali della vita del porto stesso. Sarà opportuno che nella prossima legislatura si arrivi finalmente ad una definizione, nel quadro della programmazione, del problema dei porti e delle attività portuali.

Come questo provvedimento insegna, non è sufficiente, infatti, stabilire l'estensione del territorio annesso all'Ente portuale industriale, ma è necessario anche stabilire quali sono le attività industriali fondamentali, oltre quelle già fissate in base all'accordo Genova-Trieste, che debbono dar vita al porto di Trieste

Devo ricordare che, per quanto riguarda questo porto, ci troviamo di fronte ad una situazione abbastanza drammatica. Trieste, che prima era un centro di immigrazione, oggi è diventata un centro di emigrazione. I triestini che si trovano in Australia si possono contare a decine di migliaia, e l'esodo continua inesorabile. La liquidazione dell'attività cantieristica ha dato un contributo ulteriore a questo processo di emigrazione; e non è pensabile che un rimedio a tale processo sia costituito da provvedimenti parziali, perchè non si tratta che di piccole attività industriali, non consistenti ai fini della vita non solo del porto, ma della città.

Inoltre, essendosi ridata Trieste per la seconda volta all'Italia (dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale), la situazione morale di questa città è abbastanza negativa. Le attese connesse con la restituzione di Trieste all'Italia sono andate praticamente deluse. Cioè mentre ci si attendeva, nel quadro di una politica generale dei rapporti con l'Europa centrale, in modo particolare con il mondo socialista costituitosi dopo la seconda guerra mondiale, che Trieste divenisse il centro di una larga attività di relazioni economiche e industriali con il suo vasto entroterra, ci si è trovati dinanzi ad una disfunzione di tale attività, mentre è noto che il vicino porto di Fiume si sta sviluppando non solo dal punto di vista del commercio ma anche come centro di attività industriali e, nella pratica, costituisce quasi una testa di ponte per una serie di attività dell'entroterra che riguardano anche Trieste.

Quindi, vi è un problema economico, che riguarda non solo Trieste ma anche Genova e gli altri porti italiani, e vi è anche un problema morale estremamente grave.

O noi ridiamo a Trieste la sua funzione naturale, quella che praticamente assolveva quando era il porto dell'impero austro-ungarico, il porto del mondo balcanico, danubiano e tedesco, oppure ridiamo a Trieste una funzione particolare non solo come centro di attività commerciali ma anche come centro di attività industriali; altrimenti questa città è destinata a deperire gradualmente, con un danno abbastanza sensibile per il nostro Paese.

Una terza osservazione è questa. Mentre prevediamo un'estensione dell'area addetta all'EPIT, contemporaneamente non amplia mo quella serie di concessioni (forse il termine è improprio) che sono state fatte a Trieste; cioè qui non prevediamo lo sviluppo di altre attività industriali. Ne voglio citare una.

Trieste sarà la testa di ponte del metanodotto che porterà il gas sovietico in Italia. Sarebbe stato forse opportuno considerare la possibilità dello sviluppo di un'attività industriale per la trasformazione del metano, la petrolchimica, che può trovare largo mercato nell'entroterra e nei Paesi so-

cialisti. Ricordiamo gli accordi tra la Montecatini e l'URSS e gli altri Paesi socialisti. Trieste potrebbe divenire anche in questo campo un centro assai importante nel quadro dei rapporti con questi Paesi.

Vi è poi la questione del bacino di carenaggio. Ora, chi ha una certa conoscenza delle attività portuali, sa che il bacino di carenaggio non può mai sostituire un grande cantiere navale. In un bacino di carenaggio si possono riparare anche grosse petroliere, ma si tratterà di un'attività che non darà mai luogo all'occupazione di decine di migliaia di lavoratori, cosa che era invece possibile realizzare con i grandi cantieri che costituivano la gloria di Trieste e di Monfalcone. Se ci si dovesse soltanto limitare all'attività del bacino di carenaggio, non potremmo dire di avere nemmeno avviato a soluzione il problema di Trieste. La costruzione di grandi motori navali, che costituisce un'attività di un certo rilievo, non può dirsi sostitutiva dell'attività fondamentale dei grossi cantieri navali, anche se si dovesse arrivare alla costruzione di motori atomici. In definitiva, se andiamo a fare la somma delle attività industriali previste dall'accordo Genova-Trieste, ci accorgiamo che esse non sostituiscono quelle precedenti.

Un'altra osservazione riguarda il provvedimento, ormai divenuto legge, relativo all'istituzione dell'Istituto di fisica teorica. Come funzionerà quest'Istituto? Credo che l'iniziativa sia di estrema utilità non solo per l'Italia, ma per l'entroterra di Trieste. C'è però un problema di finanziamento. Ora, o si prevede un finanziamento adeguato, tale cioè da mettere l'Istituto in condizione di funzionare realmente, sviluppando anche attività collegate, o altrimenti si rischia di vedere il provvedimento annullato, non dico da una rappresaglia, ma da un *aut aut* dell'AIEA. Con questo voglio dire che, pur essendo animati, nel quadro di un'economia di carattere europeistico, dalla buona volontà di riparare ad alcune delle grosse deficienze che si hanno per Trieste, la tempestività nel prendere i provvedimenti non è mai tale da dimostrare ai triestini che il Governo italiano è realmente pensoso delle sorti della città. L'esempio dell'Istituto di fisica teorica può dare un'idea di come certi ritardi determinino quella soluzione di continuità tra la deliberazione dei provvedimenti e la loro attuazione, che poi accentua il processo di degradazione della città di Trieste.

Per quanto riguarda gli espropri, il problema è abbastanza delicato. Per ragioni storiche abbiamo a Trieste una situazione difficile, cioè nella città abbiamo l'agglomerato italiano, nell'immediato entroterra abbiamo l'agglomerato sloveno e quest'ultimo è un'agglomerato agricolo. Ora, se si dovesse procedere all'esproprio dei terreni, che appartengono in gran parte ai piccoli proprietari sloveni, secondo le comuni norme di esproprio, considerando questi terreni di un particolare livello, creremmo ancora una volta una situazione difficile nei rapporti tra le due nazioni, e si tratta di rapporti che non possiamo ignorare.

La raccomandazione che vorremmo fare, pertanto, è che nell'espropriare tali terreni per l'estensione del territorio dell'EPIT si proceda con buon senso. Si tratta di terreni non solo di un certo valore agricolo, ma anche suscettibili di una ulteriore valorizzazione dal punto di vista turistico, in vista dello stesso ampliamento del porto. Quindi si dovrebbe essere non troppo rigidi nella valutazione (come in genere si fa quando si debbono espropriare terreni per ragioni di pubblica utilità), cercando magari un accordo con i singoli proprietari. Quando si è dovuto espropriare in provincia di Roma per la costruzione dell'autostrada, si è ricorsi alla contrattazione con i singoli contadini, arrivando ad un prezzo equo.

Una questione ancora riguarda la democratizzazione dell'Ente. Noi discutiamo della costituzione dei consorzi industriali. Sappiamo che i concorzi industriali hanno uno statuto fondamentalmente democratico. Per l'EPIT noi abbiamo ancora una situazione di anormalità, cioè abbiamo ancora la situazione del governo militare alleato, per cui il principio della rappresentatività è scarsamente attuato. È quindi necessario un impegno da parte del Governo perchè nell'immediato futuro, con la prossima legislatura, si dia anche all'EPIT quel carattere di democraticità che hanno tutti i consorzi industriali, in modo che tutte le forze che hanno

interesse allo sviluppo dell'EPIT, quindi alla rinascita di Trieste, possano contribuire con i loro suggerimenti e con l'attività pratica a tale sviluppo e a tale rinascita.

Un'altra questione concerne le famose autonomie funzionali. Qui vi è il problema della funzione delle compagnie portuali, problema assai complicato e discusso. Ora, per quanto riguarda Trieste, sarebbe necessario restituire, almeno parzialmente, alle compagnie portuali il diritto di realizzare una loro attività. Occorre cioè contemperare il principio delle autonomie funzionali, che in modo particolare interessa le aziende di Stato o parastatali, con l'esigenza delle compagnie portuali di operare, con i mezzi tecnici e moderni di cui dispongono, in modo che abbiano una ragione di esistenza nel quadro generale delle attività del porto di Trieste.

Mi permetto infine di rilevare l'opportunità che il disegno di legge abbia una tempestiva attuazione. Il nostro timore è che, una volta approvato il provvedimento, passino poi un anno o due prima che si realizzi quanto in esso è contenuto. E ciò avrebbe due riflessi negativi: si darebbe una mano al processo di degradazione della città e si rischierebbe di veder potenziare il centro portuale e industriale di Fiume a tutto scapito di quello di Trieste. Da ciò deriverebbe che la somma necessaria per raggiungere non diciamo una parità, ma un avvicinamento al porto di Fiume diventerebbe di gran lunga superiore a quella che si spenderebbe se il provvedimento venisse attuato con tempestività.

Queste le osservazioni che desideravamo fare, dichiarando la nostra astensione proprio in connessione con talune di esse.

F R A N C A V I L L A . A proposito degli espropri, cui si è riferito il collega Mammucari, ho fatto il calcolo che chi ha 2 ettari e mezzo di terreno, cioè la centesima parte della zona di ampliamento, considerandone il prezzo a 2000 lire al metro, guadagna dall'oggi al domani sui 50 milioni.

A N D R E O T T I , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Rivolgo alla Commissione un vivo ringraziamento per aver portato avanti così rapidamente l'esame del disegno di legge.

C'era in merito una grande preoccupazione a Trieste: nel mese di gennaio ci era stato chiesto che si provvedesse con un decreto-legge e in quell'occasione noi dicemmo che questo era un modo di sottovalutare l'attività normale delle Commissioni parlamentari; tant'è vero che, presentato alla Camera dei deputati il 29 gennaio scorso, oggi 29 febbraio il disegno di legge può diventare legge dello Stato. A me pare che il fatto debba essere sottolineato, a difesa e tutela di un sistema contro il quale troppo frequentemente si formulano critiche e desideri, non bene articolati, di modificazioni.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge, io comprendo benissimo la portata degli argomenti del senatore Mammucari, nel senso che dovremmo avere una politica dei porti più razionale ed organica e una politica per Trieste impostata in un modo più globale: sono cose vere. Però per il secondo punto che qui ci interessa, cioè per Trieste, mi pare che debba essere tenuta presente tutta una serie di misure che sono state messe in atto, sia ad opera di pubbliche autorità sia ad opera di iniziative private, e che sono andate sviluppandosi, specialmente negli ultimi anni, per ridare un certo tono alla zona, nonostante le difficoltà che per molti anni hanno tenuto bloccata la situazione, tra le quali non ultima quella dei rapporti meno facili con i Paesi dell'*hinterland*, che invece oggi sono nettissimamente migliorati.

Il problema ha richiesto la presentazione di questo disegno di legge per l'esaurimento delle aree disponibili nel porto industriale di Trieste. Infatti con i grossi lavori per il *terminal* dell'oleodotto Trieste-Ingolstadt praticamente si erano esaurite le aree disponibili e per questa iniziativa della « Grandi Motori » che unisce le Partecipazioni statali alla Fiat è stato necessario disporre un ampliamento del comprensorio del porto ed anche adottare gli strumenti giuridici per poter avere la disponibilità di questi suoli.

Posso dire, infatti, che anche a Trieste c'era stata una qualche opposizione da parte di un piccolo gruppo di sloveni che sono lì. Non è il caso di parlare di opposizione

globale di una nazionalità all'altra, non si trattava di un problema che opponeva il gruppo italiano a quello sloveno. La questione riguardava un determinato gruppetto di sloveni come in un altro posto avrebbe riguardato un gruppetto di italiani, dei coltivatori diretti, per esempio. Questo è abbastanza comprensibile.

Devo anche dire che, data la delicatezza oggettiva e soggettiva dei rapporti interni tra i cittadini di Trieste e quelli dei comuni vicini, noi raccomanderemo ai dirigenti del porto industriale di fare il possibile per arrivare ad accordi consensuali, in modo da non dover affrontare quelle lunghissime procedure che altrimenti si renderebbero necessarie. Mi auguro che un giorno in Italia ci sia un sistema fiscale più semplice per il quale tutti sappiano il valore dei suoli e sia questo valore a valere anche negli espropri.

B A N F I . Un meccanismo semplice consiste nel fare gli espropri sulla base del valore accertato dagli uffici tributari e notificato al contribuente.

A N D R E O T T I , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Quando abbiamo presentato a suo tempo un disegno di legge sulle aree fabbricabili molto semplice, il Senato ci confortò col suo parere favorevole, ma poi la fine della legislatura portò automaticamente alla decadenza del disegno di legge in questione.

Per il resto, in ordine al provvedimento in esame credo che la preoccupazione finale che è stata espressa, una volta approvato il disegno di legge, sia superata a mio avviso da una realtà, perchè c'è poi in atto l'installazione della Grandi Motori ed anzi c'è una spinta a farla il più presto possibile. Quindi, sotto quest'aspetto, io non ho difficoltà a dare alla Commissione le più ampie garanzie, con la speranza che anche con altri provvedimenti (mi riferisco alle installazioni terminali del metanodotto e ad altre iniziative che certamente saranno prese nel futuro anche vicino) possano, in un modo più ampio, essere soddisfatte le esigenze di lavoro, economiche ed anche morali della città di Trieste, che sono — credo — a cuore a tutti i membri della Commissione.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'area del comprensorio del porto industriale di Trieste, di cui all'ordine del cessato Governo militare alleato n. 102 del 12 maggio 1949 e successive modificazioni, è ampliata con l'aggiunta delle aree contigue delimitate con linea tratteggiata nella planimetria allegata alla presente legge contrassegnata quale allegato *A*, e meglio descritta nelle mappe catastali contrassegnate quali allegati *A*-1, *A*-2, *A*-3 e *A*-4, tutte vistate dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alle aree di cui al precedente articolo si applicano tutte le disposizioni in vigore nel comprensorio del porto industriale di Trieste e ad esse parimenti estende l'esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri l'Ente per il porto industriale di Trieste.

Nulla è innovato alla disciplina prevista dall'articolo 30 e seguenti del Codice della navigazione e dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1967, n. 589.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'area tratteggiata nella planimetria annessa alla presente legge e contrassegnata quale allegato *B*, vistata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, cessa di far parte del punto franco industriale istituito col decreto del Commissario del Governo n. 53 del 23 dicembre 1959 per essere di nuovo compreso entro la linea doganale.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli allegati, di cui do lettura:

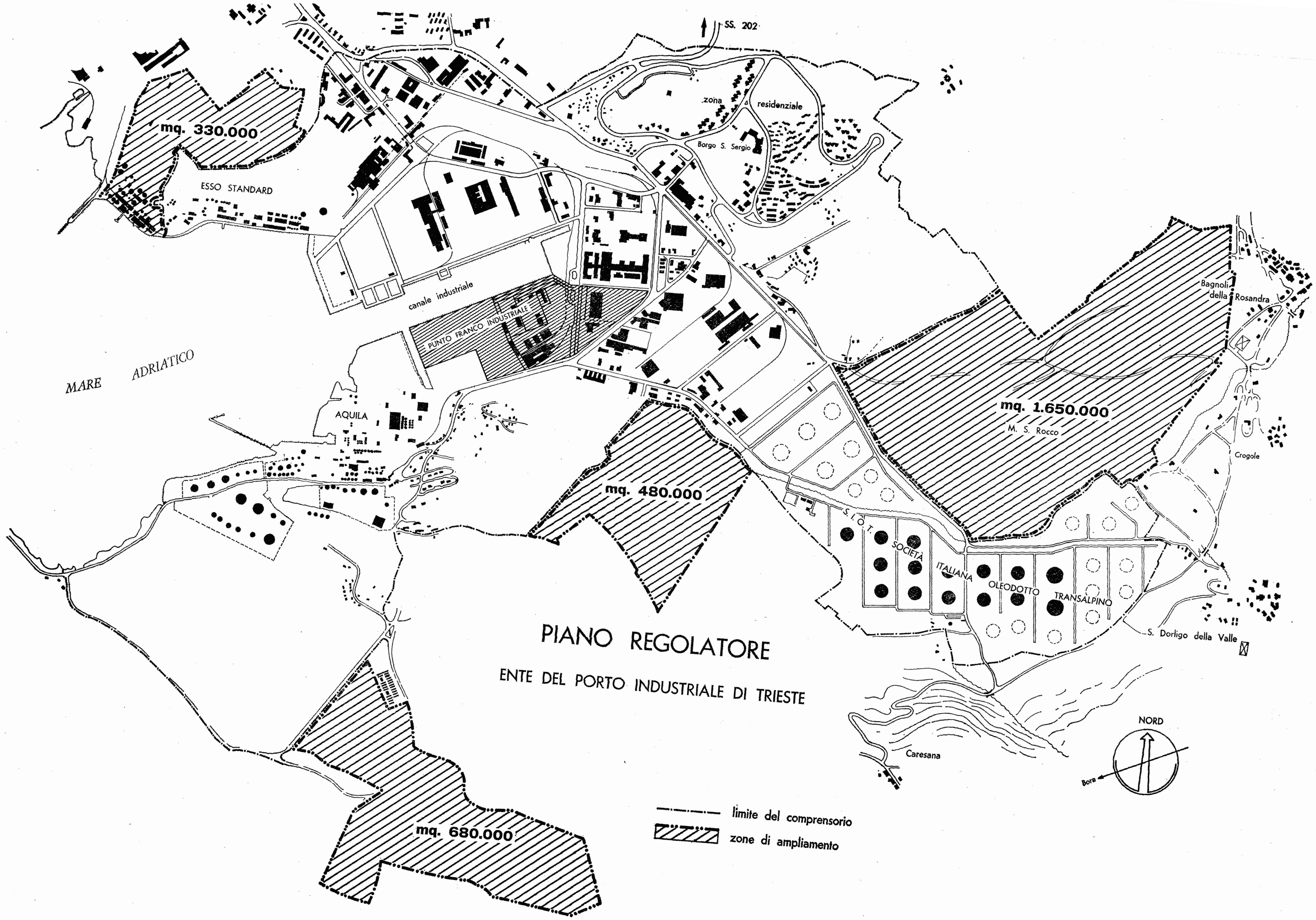

PIANO REGOLATORE

ENTE DEL PORTO INDUSTRIALE DI TRIESTE

(*È approvato*).

ALLEGATO A-1

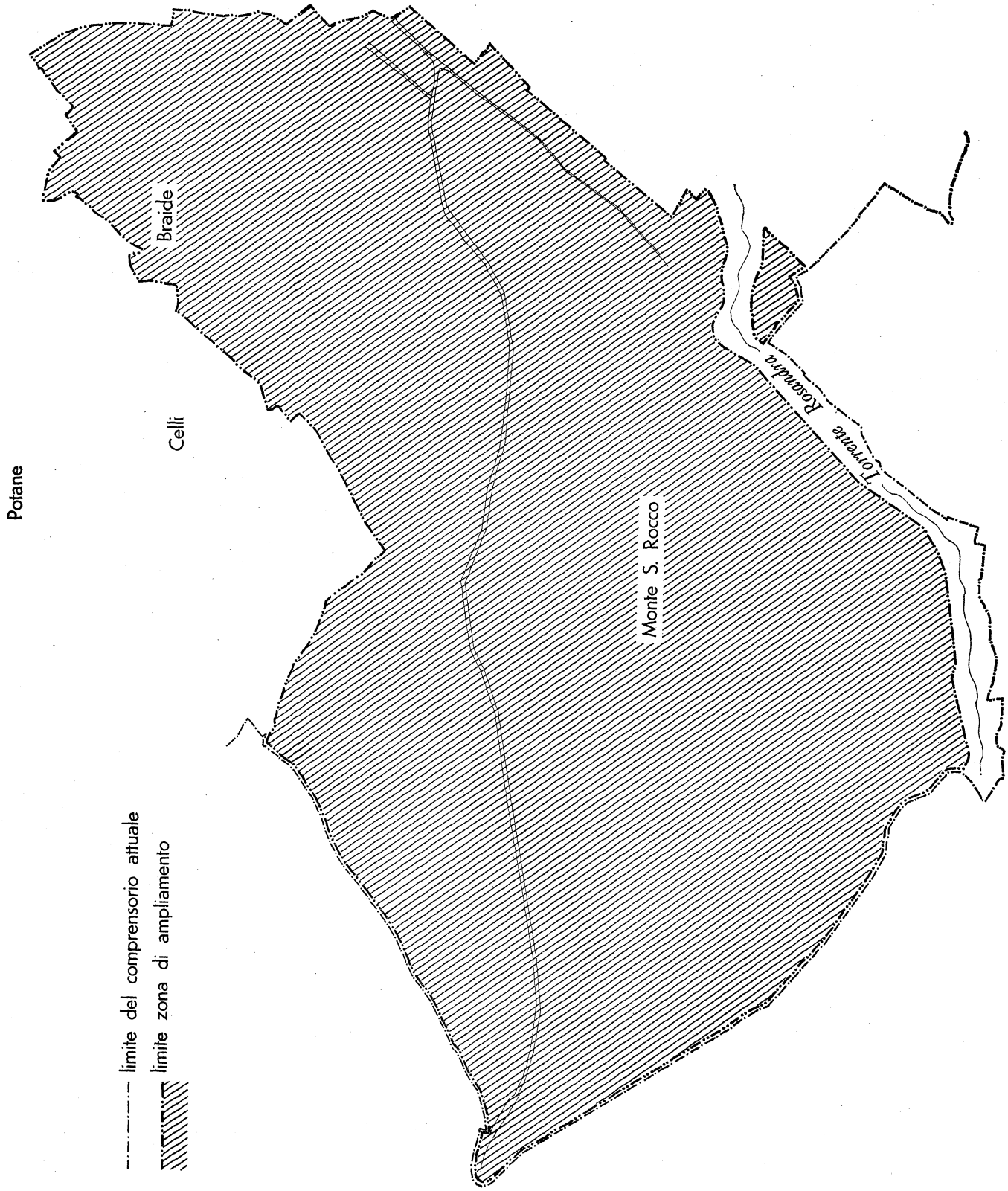
Braide
Celli
Potane
Monte S. Rocco
Torrente Rosandra
limite del comprensorio attuale
limite zona di ampliamento

Segue: ALLEGATO A-1.

PARTICELLE CATASTALI COMPRESE NELL'AMPLIAMENTO.

Comune censuario di Bagnoli della Rosandra.

264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 264/9, 265, 266/1, 266/2, 268/1, 268/2, 272/2, 273/1, 273/2, 275, 276, 277, 278, 279, 280. 281/1, 281/2, 282/1, 282/2, 283, 284, 285/1, 285/2, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 296, 297, 298, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 314, 315/1, 315/2, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 347/1, 347/2, 348, 350, 351, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 364/1, 364/2, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 368/3. 369/1, 369/2, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 375, 376, 377, 379, 380, 382, 384/1, 384/2, 384/3, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, 393/7, 393/8, 393/9, 393/10, 395/1, 395/2, 395/3, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/2, 403, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7, 404/8, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 409/5 409/6, 409/7, 409/8, 409/9, 409/10, 409/11, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422/1, 422/2, 429/1, 429/2, 437, 438, 442/1, 442/3, 443/1, 443/2, 443/3, 445, 446, 447, 448, 452, 457, 458, 459, 461, 462, 466, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2, 477, 480/1, 480/2, 481, 482/1, 482/2, 483, 484/1, 484/2, 485/5, 486/1, 486/2, 487, 488/1, 488/2, 491, 492, 500, 501/1, 501/2, 502, 503/1, 503/2, 503/3, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 504/8, 505/1, 505/2, 505/3, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 509/3, 510, 511/1, 511/2, 511/3, 512, 513/1, 513/2, 514/1, 514/2, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 623, 624, 626/1, 626/2, 628, 629, 630, 631, 632/1, 632/2, 632/3, 633, 634, 635, 636, 638/1, 638/2, 638/3, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 842, 843, 844/1, 844/2, 846, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865/2, 871, 873, 874, 875, 878, 879, 883, 884, 886/1, 886/2, 912, 915/1, 915/2, 919, 921, 923, 924, 926, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4, 927/5, 927/6, 927/7, 927/8, 927/9, 927/10, 927/11, 927/12, 927/13, 927/14, 927/15, 927/16, 927/17, 927/18, 927/19, 927/20, 927/21, 927/22, 927/23, 927/24, 927/25, 927/26, 927/27, 927/28, 927/29, 927/30, 927/31, 927/32, 972/33, 927/34, 927/35, 927/36, 927/37, 927/38, 927/39, 927/40, 927/41, 927/42, 927/43, 927/44, 927/45, 927/46, 927/47, 927/48, 927/49, 927/50, 927/51, 927/52, 927/53, 927/54, 927/55, 927/56, 927/57, 927/58, 927/59, 927/60, 927/61, 927/62, 927/63, 927/64, 927/65, 927/66, 927/67, 927/68, 927/69, 927/70, 927/71, 927/72, 927/73, 927/74, 927/75, 927/76, 927/77, 927/78, 927/79, 927/80, 927/81, 927/82, 927/83, 927/84, 927/85, 927/86, 927/87, 927/88, 927/89, 927/90, 927/91, 927/92, 927/93, 927/94, 927/95, 927/96, 927/97, 929, 931, 932, 936, 938, 939, 940, 941, 943, 944, 945, 946/1, 946/2, 947, 948, 950/1, 950/2, 951/1, 951/2, 952/1, 952/2, 954, 955/1, 955/2, 957/1, 957/2, 958, 959/1, 959/2, 960/1, 960/2, 960/3, 962, 964/1, 964/2, 965/1, 965/2, 966, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 972/1, 972/2, 973, 975, 976/1, 976/2, 977, 978, 979/1, 979/2, 981, 982, 983, 984, 987, 988/1, 988/2, 991, 992/1, 992/2, 993, 994, 995, 996, 999/1, 999/2, 1000/1, 1000/2, 1003, 1007, 1009, 1012, 1014, 1016, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023. 1024, 1027, 1030, 1032/1, 1032/2, 1034, 1035/1, 1035/2, 1038, 1039, 1042, 1043, 1046/1, 1046/2, 1047, 1049, 1051, 1052, 1055/1 1055/2, 1056, 1059, 1060, 1063, 1064, 1067, 1068, 1071, 1072/1, 1072/2, 1074, 1075/1, 1075/2, 1075/3, 1075/4, 1075/5, 1075/6, 1076/1, 1076/2, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/5, 1100/6, 1101/1, 1101/2, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 1110, 1111, 1114, 1115, 1121, 1122, 1123, 1124/1, 1124/2, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131/1, 1131/2, 1132, 1133, 1135, 1136, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157/1, 1157/2, 1158, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1169/1, 1169/2, 1171, 1172, 1174, 1175/1, 1175/2, 1177, 1178, 1179, 1180/1, 1180/2, 1181, 1182/1, 1182/2, 1183, 1184, 1185, 1186, 1188, 1190, 1191, 1193/1, 1193/2, 1194, 1195/1, 1195/2, 1196, 1197, 1198, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1209/1, 1209/2, 1210,

Segue: ALLEGATO A-1.

1211/2, 1212, 1213/1, 1213/2, 1213/3, 1217, 1218. 1219. 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257/1, 1257/2, 1258/1. 1258/2, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1260/3, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265/1, 1265/2, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2, 1273, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1274/4, 1276, 1277, 1278, 1281, 1282, 1284/1, 1284/2, 1285, 1307/2 1307/3, 1308, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1327/1, 1327/2, 1327/4, 1328/1, 1328/2, 1329/1, 1329/2, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1343/1, 1343/2, 1344, 1345, 1346, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352/1, 1352/2, 1353/1, 1353/2, 1354, 1355/1, 1355/2, 1355/4, 1356, 1358, 1359, 1360/1, 1360/2, 1361, 1362, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369/1, 1369/2, 1369/3, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1376, 1377/1, 1377/2, 1378, 1379, 1381, 1382, 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389/1, 1389/2, 1389/3, 1392, 1393. 1394/1, 1394/2, 1395, 1396/1, 1396/2, 1396/3, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1405, 1406/1, 1406/2, 1407, 1408/1, 1408/2, 1408/3, 1409, 1410/1, 1410/2, 1412/1, 1412/2, 1413, 1414, 1415, 1416, 1418, 1419/1, 1419/2, 1420, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1426, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451/1, 1451/2, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457/1, 1457/2, 1457/3, 1458/1, 1458/2, 1458/3, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468/1, 1468/2, 1468/3. 1469, 1470/1, 1470/2, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487/1, 1487/2, 1488, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497/1, 1497/2, 1500, 1522/2, 1522/3, 1522/4, 1522/5, 1522/6, 1522/7, 1522/8, 1522/9, 1522/10, 1522/11, 1522/12, 1522/13, 1522/14, 1522/15, 1522/16, 1522/17, 1522/18, 1522/19, 1522/20, 1522/21, 1522/22, 1522/23, 1522/24, 1522/25, 1522/26, 1522/27, 1522/28, 1522/29, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1558/1, 1558/2, 1559, 1560, 1561, 1562/1, 1575/1, 1575/2, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593/1, 1593/2, 1594/1, 1594/2, 1595, 1596, 1597/1, 1597/2, 1660/1, 1660/2, 1661, 1663/1, 1663/2, 1664, 1665, 1666, 1669/1, 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/5, 1669/6, 1669/7, 1669/8, 1672, 1673, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1682/1, 1685/1, 1685/2, 1685/3, 1686, 1687, 1688, 1689, (1919/1), (1923), (1925), (1927). (1928), (1929), (1933), (1934), (1935), (1938), (1940), (1941).

Edifici: 2, 208, 209, 210, 212, 213, 217, 223, 226, 227, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 233, 251, 255, 256, 257, 263, 264, 272, 276, 280, 281, 282, 283, 284, 292, 293, 294, 303, 309, 310, 311, 313/1, 313/2, 314, 317, 318, 319, 320, 327, 330, 331, 353.

Comune censuario di San Dorligo della Valle:

1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158/1, 1158/2, 1163, 1164, 1165, (1562/2), (1563), (2863).

Edificio: 4.

(*È approvato*).

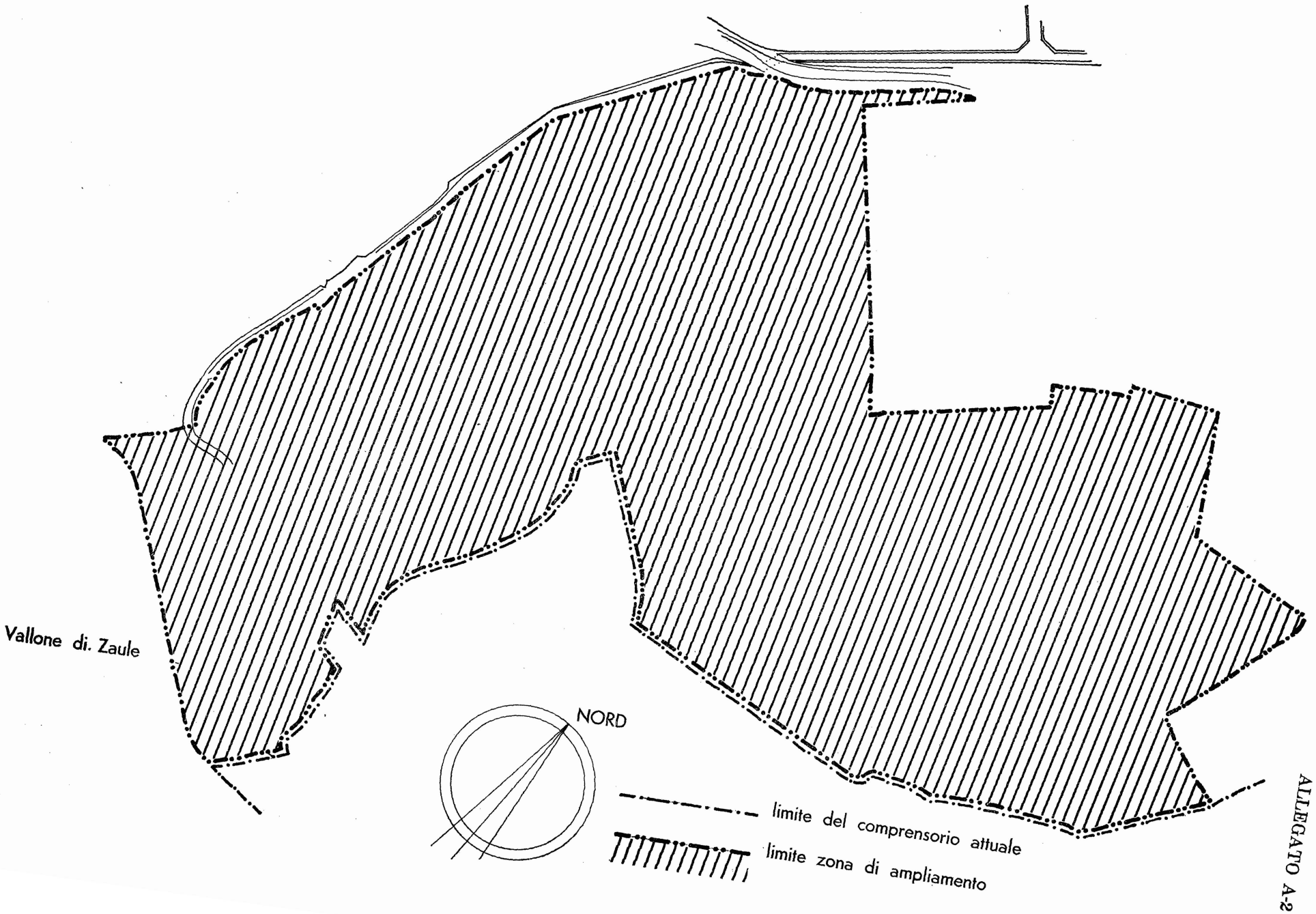
Vallone di. Zaule
NORD
limite del comprensorio attuale
limite zona di ampliamento

ALLEGATO A-2

Segue: ALLEGATO A-2.

PARTICELLE CATASTALI COMPRESE NELL'AMPLIAMENTO.

Comune censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore:

3013, 3014/1, 3014/2, 3015, 3016/1, 3016/2, 3016/3, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022/1, 3022/2, 3022/3, 3022/4, 3022/5, 3023/1, 3023/2, 3024/1, 3024/2, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046/1, 3046/2, 3046/3, 3046/4, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053/1, 3053/2, 3054, 3056/1, 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109/1, 3109/2, 3109/3, 3109/4, 3109/5, 3110, 3111/1, 3111/2, 3111/3, 3111/4, 3111/5, 3111/6, 3111/7, 3112, 3113, 3114, 3115/1, 3115/2, 3115/3, 3116, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149/1, 3149/2, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158/1, 3158/2, 3158/3, 3158/4, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169/1, 3169/2, 3169/3, 3169/4, 3169/5, 3169/6, 3170/1, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3223, 3224/1, 3224/2, 3224/3, 3224/4, 3225/1, 3225/2, 3225/3, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231/1, 3231/2, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237/1, 3237/2, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245/1, 3245/6, 3246, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463/1, 3463/2, 3464, 3465, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3479, 3480, 3481, 3482, 3487/1, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3501, 3502, 3503, 3507, 3509, 3511, 301-edificio, (2897), (2911), (3031), (3055), (3063), (3073), (3076), (3100), (3117), (3170/2), (3211), (3478), (3485).

(*È approvato*).

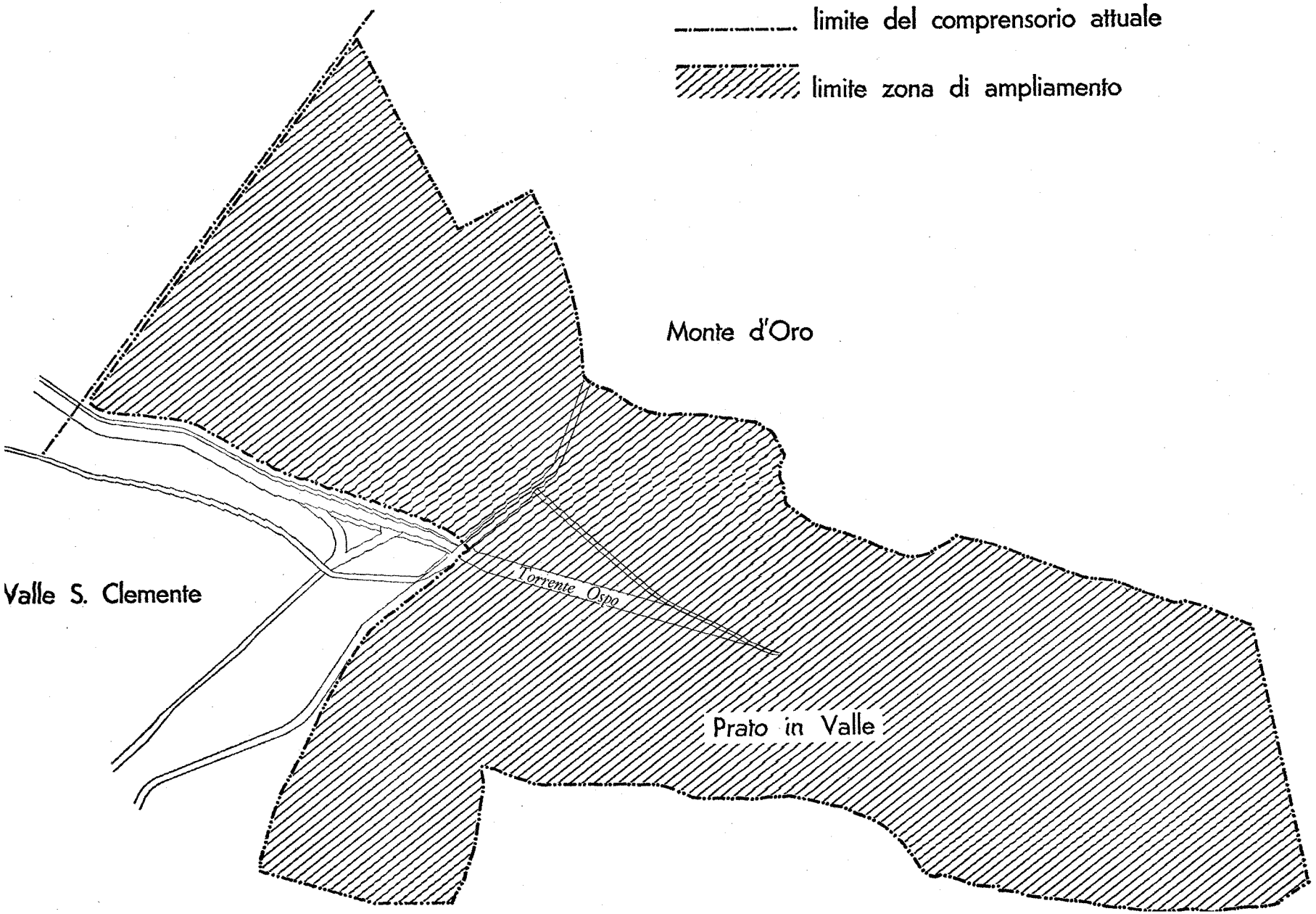

Caresana

ALLEGATO A

Segue ALLEGATO A-3.

PARTICELLE CATASTALI COMPRESE NELL'AMPLIAMENTO.

Comune censuario di Muggia:

126/2, 126/3, 126/32, 126/33, 126/34, 126/35, 126/36, 126/37, 126/38, 126/39, 126/40, 126/41, 126/42, 126/43, 126/44, 126/60, 126/61, 126/62, 126/63, 126/64, 126/65, 126/66, 126/67, 126/68, 126/72, 126/74, 126/76, 126/78, 126/79, 126/80, 126/81, 126/82, 126/83, 126/84, 126/85, 126/86, 126/87, 126/88, 126/89, 126/90.

Edifici: 950, 986.

Comune censuario di Plavia:

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3, 4, 5, 9, 10/1, 10/2, 10/4, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 45, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/5, 52/6, 53, 54, 55, 56, 63/1, 63/2, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 72/1, 72/2, 73, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 99, 100, 101, 107, 108, 110, 114, 115, 165/1, 165/4, 166/1, 166/3, 167, 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 174/7, 174/8, 175, 176, 177/1, 177/2, 178, 179, 180, 181, 436, 442/2, 1187/1, 1187/2, 1190, 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1192/1, 1192/2, 1192/3, 1192/4, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1193/4, 1194, 1195/1, 1195/2, 1196/1, 1196/2, 1196/3, 1198/1, 1198/2, 1198/3, 1199, 1200, 1201, 1202/1, 1202/2, 1202/3, 1202/4, 1203, 1204, 1205/1, 1205/2, 1206, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1208/1, 1208/2, 1208/3, 1208/4, 1208/5, 1208/6, 1208/7, 1208/8, 1208/9, 1208/10, 1208/11, 1208/12, 1208/13, 1208/14, 1208/15, 1208/16, 1209/1, 1209/2, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1218/1, 1218/2, 1220/1, 1220/2, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1222, (1321), (1325), (1328/1), (1338), (1339).

Edifici: 98, 99, 116, 150, 164, 180, 240, 245, 313, 316, 332, 333, 345.

(*È approvato*).

ALLEGATO A

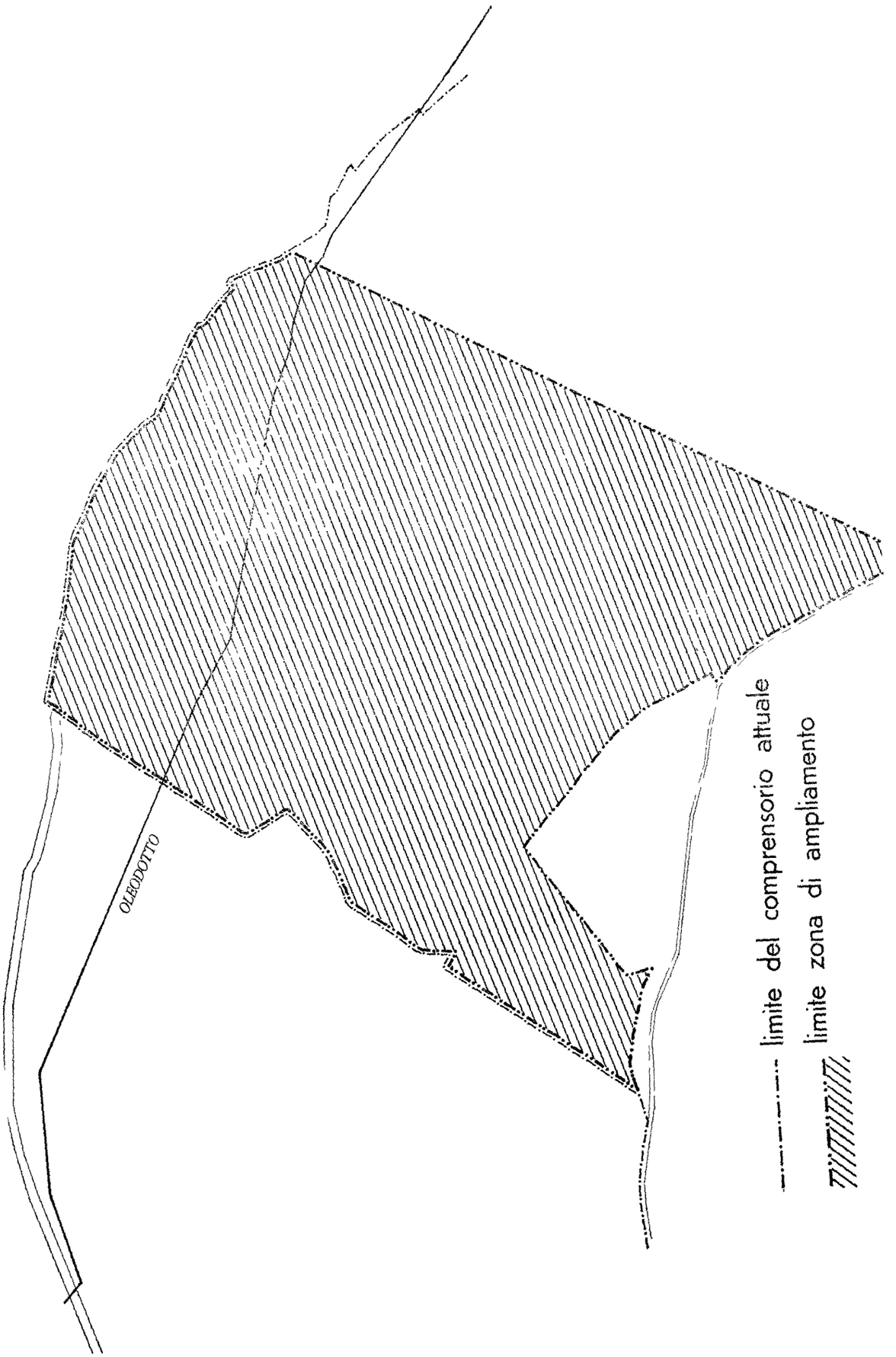
OLEODOTTO
limite del comprensorio attuale
limite zona di ampliamento

Segue: ALLEGATO A-4.

PARTICELLE CATASTALI COMPRESE NELL'AMPLIAMENTO.

Comune censuario di Plavia:

1168/1.

Comune consuario di Bagnoli della Rosandra:

1/4, 54.

Comune censuario di San Dorligo della Valle:

171, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 179/14, 182/1, 182/19, 182/20, 182/21, 182/22, 182/23, 182/24, 182/25, 182/26, 182/27, 182/28, 182/29, 182/30, 182/31, 182/32, 182/33, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 186/1, 186/2, 186/3, 187/1, 187/2, 187/3, 188, 189, 190, 191/3, 192, 193/2, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 199, 200, 201/2, (2853/1), (2853/3), (2853/4).

Edifici: 258, 307.

Comune censuario di San Giuseppe della Chiusa:

1150.

(*È approvato*).

ALLEGATO B

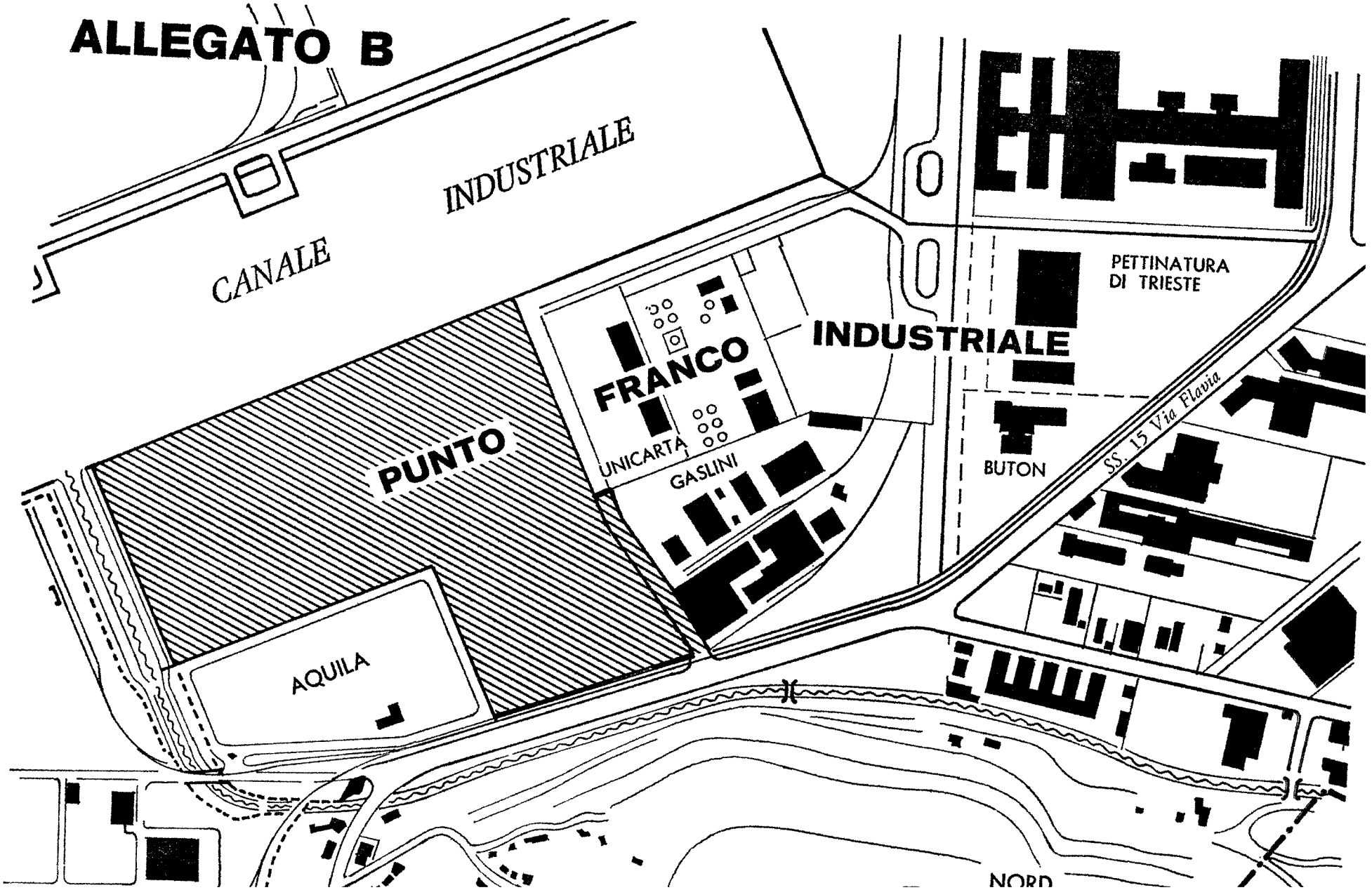

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica » (2754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A F I N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge, che reca provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, e che viene al nostro esame in quest'ultimo periodo della legislatura, è la sintesi di un disegno di politica turistica che già dal lontano 1959 fu auspicata proprio in questa Commissione.

Praticamente il Parlamento, senza distinzione di parti ha consentito al Governo, attraverso un'azione concreta di critiche e di suggerimenti, sia nel settore economico che in quello sociale, quasi di prendere coscienza di una realtà in evoluzione nel settore turistico.

Quello che interessa vedere e valutare infatti, sia pure in modo panoramico dato il poco tempo a disposizione, è quanto ha voluto concludere con questo provvedimento il Governo sotto l'aspetto economico e sociale.

Per ciò che riguarda il settore economico, ci sono dei fatti contingenti per i quali occorre giudicare se il disegno di legge effettivamente risponde alla situazione italiana. Come tutti sanno, il turismo si è ormai inserito come uno dei fattori più importanti di apporto di divisa pregiata. E se viene considerata la situazione attuale (quando parlo di situazioni contingenti mi riferisco ai grossi fatti che stanno avvenendo in questo campo), noi comprendiamo immediatamente come i vari provvedimenti di legge tendano a mantenere un apporto alla bilancia dei pagamenti tale da tendere al pareggio di quest'ultima se non ad una situazione attiva.

I dati dell'ISTAT del mese di dicembre in proposito sono certamente noti ai colleghi. Una maggiore importazione di materie prime richiede uno sforzo massiccio da parte delle altre voci che concorrono a determinare una situazione bilanciata dei pagamenti.

Questo è uno dei motivi economici per i quali, appunto, è stato predisposto il provvedimento in esame; e bisogna dare atto al Ministro del turismo e dello spettacolo di avere inteso realizzare questo obiettivo con il presente disegno di legge

Ma è pur necessario ricordare che non si può parlare soltanto di problemi economici del turismo: ci sono anche quelli sociali; ed oggi vediamo affrontato in questo disegno di legge il grande tema che sostanzialmente ha unito tutte le parti di questa Commissione nel richiedere una particolare attività turistica che riguardasse i meno abbienti, cioè i lavoratori. Nelle organizzazioni che sono richiamate nel testo di questo provvedimento abbiamo strumenti di attività turistica che potranno domani allargare notevolmente quella quota del 12 per cento di lavoratori che finora era in grado economicamente di usufruire delle proprie vacanze.

Un altro aspetto del disegno di legge, che mi pare opportuno mettere in evidenza, riguarda la vasta gamma delle categorie che beneficieranno del provvedimento. Abbiamo detto che non si poteva affrontare in termini tradizionali il problema della ricettività alberghiera e che era necessario prendere in considerazione anche tutta l'attività degli esercizi pubblici e di quelle piccole organizzazioni turistiche, che creano, in termini generali, il tessuto dell'apparato turistico nazionale. Vediamo infatti che tutte le organizzazioni interessate al turismo — dai villaggi turistici ai piccoli ristoranti — trovano nel disegno di legge gli strumenti finanziari per dare una sostanza a quelle che

erano le aspirazioni delle varie zone, province e regioni del nostro Paese.

Mi pare che non si possa dire che qualcuna delle categorie interessate al turismo sia stata dimenticata; e, quello che è più importante, oltre alla sostanzialità dei mezzi messi a disposizione del Ministero del turismo e dello spettacolo, si nota uno spirito innovatore che concretizza le aspirazioni dell'iniziativa sia individuale che associativa ed entra definitivamente nell'ambito turistico realizzando la formula — da noi auspicata anche nel passato — di un diverso rapporto tra cittadini e istituti di credito. In passato, il rapporto fra cittadini ed istituti di credito si fondava non solo sulle garanzie reali, ma anche sul comportamento che le categorie avevano dimostrato. Anche nel campo del turismo è stato possibile dimostrare che coloro che si impegnano non sono degli speculatori, ma dei soggetti che vogliono inserirsi seriamente in questa attività.

Col presente disegno di legge si è voluto innovare in questo campo prevedendo la possibilità che il Ministero del turismo e dello spettacolo partecipi con propri fondi di garanzia presso gli istituti di credito per quella parte che evidentemente verrebbe a mancare nei rapporti di garanzia reale tra istituti di credito e imprenditori turistici. Mi pare che questo fatto basterebbe da solo a chiarire quel senso di novità che caratterizza il provvedimento.

Proseguendo nella valutazione generale del disegno di legge, devo aggiungere che un'altra intenzione del Ministro proponente, e quindi del legislatore, è quella di alleggerire tutte quelle forme burocratiche che hanno attardato nel tempo talune realizzazioni e talvolta hanno anche depresso la volontà dei cittadini e delle associazioni di realizzare i propri progetti. Però c'è un punto sul quale io spero che il Ministro vorrà darci delle assicurazioni che valgano a tranquillizzarci: si tratta dei collaudi definitivi, che costituiscono proprio l'ultimo passo per accedere ai finanziamenti operativi e che, quindi, devono essere eseguiti rapidamente. Io ho rilevato in altre occasioni che fra la realizzazione di un progetto e il collaudo passa troppo tempo. Penso che gli uffici tecnici del Ministero — poichè rimane a questo il compito del collaudo definitivo — dovranno essere attenti e solleciti nei tempi di collaudo per non attardare la fase finale di accesso al finanziamento da parte degli interessati.

Pur essendo arrivati alla fine di questa legislatura a presentare questo disegno di legge, tutti i cittadini e le associazioni che hanno seguito con particolare attenzione lo sforzo elaborativo del provvedimento danno atto al Ministro dell'impegno del Governo per offrire finanziamenti adeguati allo sviluppo turistico del nostro Paese.

A me pare, onorevoli colleghi, che il grande problema — che io spero trovi concreta soluzione con questo disegno di legge — sia appunto quello di dare una uniformità di sviluppo turistico a tutte le zone del nostro Paese. Se parliamo del Nord, ci riferiamo all'esigenza di un ammodernamento delle strutture ricettive; se invece parliamo del Centro-Sud, riteniamo che questo provvedimento possa essere di stimolo per accelerare lo sviluppo turistico di quelle zone, in aggiunta agli interventi operati da vari istituti (gli interventi, quanto mai validi, della Cassa per il Mezzogiorno, le iniziative regionali della Sicilia, della Sardegna, eccetera).

Pensiamo evidentemente che questo disegno di legge — che è sostanzialmente moderno perchè indica strumenti nuovi — abbia anche potuto soddisfare la lunga attesa che si era avuta dopo la cessazione degli effetti della legge n. 68 del 1966, la quale aveva lasciato una lacuna. Possiamo pertanto concludere la legislatura guardando con fiducia a questi strumenti nuovi per il turismo, che ci auguriamo possa essere in condizioni — certo non immediatamente ma in breve giro di tempo, almeno in un biennio — di dare ulteriori garanzie all'economia italiana. Il turismo è ormai una voce primaria nei temi sia di natura economica che di natura sociale.

P R E S I D E N T E . Penso che l'esposizione del collega Bonafini debba intendersi riassuntiva anche del pensiero del secondo relatore, il senatore Molinari, che è momentaneamente assente.

A U D I S I O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario ed onorevoli colleghi, io ho ascoltato con particolare attenzione le parole del relatore senatore Bonafini e debbo dire pregiudizialmente — non per giustificare quanto dirò in appresso, ma quanto meno per far comprendere lo spirito col quale enuncerò le mie opinioni — che un eccessivo ottimismo, seppure espresso affrettatamente, forse non molto meditatamente, in ordine al disegno di legge, era già di per se stesso una limitazione, che avrebbe dovuto condizionare il completo adeguamento delle nostre opinioni alle esigenze di un vero sviluppo complessivo del turismo italiano.

Non ho alcuna difficoltà a riconoscere che il provvedimento è il più importante del settore, anche se viene in discussione proprio negli ultimissimi giorni della quarta legislatura, anche se è limitato all'ambito dell'intervento finanziario dello Stato nel settore stesso. Io do atto della precisione con la quale il Ministro fin dai tempi del suo insediamento aveva orientato le proprie scelte in questa direzione, ben sapendo che il provvedimento non avrebbe affrontato globalmente il problema del turismo nazionale, ma solo un aspetto (che io ritengo molto importante. anzi importantissimo), quello finanziario, e che avrebbe avuto una travagliata e contestata elaborazione. Certo sarebbe stato meglio, onorevole Ministro, che avessimo avuto il tempo adeguato per trattare ed intervenire anche partitamente sulle questioni che si riferiscono ai vari aspetti del problema. Ma siamo agli sgoccioli del nostro lavoro legislativo ed io, che sono un realista, mi rendo conto che un atteggiamento velleitario o puramente protestatario non avrebbe alcun effetto. Meglio quindi rimanere sul piano della realtà del tempo e del quanto si conosce per correggere la propria posizione.

Dopo che, finalmente, il 2 febbraio 1967, il Ministro potè inviare lo schema del disegno di legge ai suoi colleghi di Governo affinchè « si compiacessero di esprimere il loro preventivo assenso per l'ulteriore corso del provvedimento », si è dovuto attendere fino al 17 gennaio 1968 per registrare la presentazione del progetto stesso alla Camera dei deputati. Avrò modo fra poco di fare qualche rilievo in ordine al metodo seguito in quel ramo del Parlamento per affrontare la discussione e giungere all'approvazione del disegno di legge. Dirò subito invece che ho esaminato attentamente questo provvedimento, partendo, onorevole Ministro, dalle valutazioni critiche che noi diamo del turismo italiano nelle sue concrete manifestazioni. Ecco perchè, onorevole relatore, io ad un certo punto dovrò dissentire da quanto ella ha detto in ordine alle valutazioni oltremodo positive del provvedimento. Ma ovviamente, tali critiche che io mi permetterò di esporre non sono avulse da quanto di positivo esiste obiettivamente nella realtà turistica italiana; anzi si alimentano proprio delle più serene considerazioni.

È un fatto, ad esempio, che, mentre da un lato non si è elaborato mai un vero programma nazionale per lo sviluppo del turismo e dei suoi insediamenti e si è lasciata mano libera alle grandi società immobiliari e al grosso capitale industriale che si è riempito le tasche facendo scempio del territorio sia marino che montano, dall'altro si è costantemente scoraggiata, tartassata e in certi casi avvilita la piccola e media industria alberghiera. Ed oggi sentiamo dire dal relatore che si apre, anzi addirittura si spalanca, una finestra. Fra poco le dimostrerò, senatore Bonafini, che quella finestra non è ancora aperta e tanto meno sarà spalancata quando entrerà in vigore il provvedimento che stiamo esaminando.

Chi può contestare che in troppi casi si è permesso che il paesaggio non solo non venisse adeguatamente difeso ma addirittura fosse gravemente deturpato nelle sue bellezze? Di chi la colpa se si è lasciato andare in pezzi l'enorme patrimonio artistico-culturale che doveva rimanere invece una delle grosse componenti del turismo italiano?

Si è giunti così all'attuale situazione, che ognuno può definire con l'aggettivo che ritiene più opportuno e che si sta complicando con segni di crisi dovuti al calo delle

presenze straniere già registrato e purtroppo previsto anche per il 1968, in seguito alle svalutazioni monetarie effettuate in alcuni Paesi e alle misure restrittive assunte da altri (vedi America) in maniera molto preoccupante.

Siamo stati facili profeti quando denunciavamo una certa politica turistica vista e realizzata come una macchina che doveva procurare valuta estera e non come un grande fatto economico e sociale. E ancora stamattina l'onorevole relatore ci diceva appunto che il fatto determinante al quale il suo pensiero era rivolto era proprio quello che attraverso le incentivazioni che il disegno di legge prevede si possa mantenere un apporto garantito di valuta estera alla bilancia dei pagamenti, che ha tanto bisogno di questo ossigeno Ma è facile la controreplica, onorevole Ministro· abbiamo avuto nel 1967 un calo del 5,67 per cento e con le nuove restrizioni questa percentuale tenderà ad aumentare, non a diminuire. Di qui una delle nostre critiche· per far convergere maggiormente le iniziative nel settore della incentivazione, in funzione di un aumento del flusso turistico degli stranieri, si è lasciata da parte la concezione economico-sociale del turismo, un turismo cioè (ecco la nostra opinione, espressa sempre in precedenza e che oggi riconfermiamo) non considerato come un toccasana per coprire i vuoti di una economia distorta e non equilibrata, ma visto, invece, come una componente bene articolata dell'intero sviluppo del nostro Paese.

Si può dunque convenire che il turismo italiano è una grande industria afflitta da molte tare e da numerosi mali, i quali sono stati posti in risalto da una egoistica politica condotta da grandi gruppi finanziari e da grossi speculatori di aree.

Tutto il resto è stato marginale, provvisorio, a carattere palliativo e transeunte, spesso determinato da considerazioni puramente concorrenziali, eludendo proprio nella sostanza il grande e sovrastante problema dei tempi moderni. cioè quello dell'aspetto sociale del turismo, che anche oggi non viene affrontato e risolto col presente disegno di legge.

Non dico ciò per compiacermi di dare definizioni, onorevoli colleghi, ma per chiarezza del mio linguaggio, in quanto ritengo che il settore turistico dovrebbe essere programmato non in modo accentrato e clientelare, ma in modo democratico, dando poteri e mezzi alle Regioni e agli Enti locali, spazzando il campo dai molti carrozzoni di sottogoverno, lavorando insieme ai piccoli e medi imprenditori turistici, impegnando anche il capitale pubblico.

Se andiamo a rileggere alcune paginette di un discorso che ella, onorevole ministro Corona, pronunciò il 18 giugno 1965 all'Assemblea plenaria del Consiglio centrale del turismo, ci rendiamo conto come oggi si sarebbe potuto affrontare il problema della difesa dell'economia turistica in maniera totalmente diversa, se la politica turistica non fosse stata « compromessa da un complesso di fattori esterni ed interni » (sono sue parole, onorevole Ministro, che poi non vengono spiegate ma che tuttavia si possono intuire nel loro profondo significato critico). Certo è un linguaggio diplomatico, quello usato dal Ministro, adeguato all'ambiente nel quale si trovava in quel momento. Ma noi non siamo così sprovveduti da non comprendere — leggendo attentamente le formulazioni che troviamo alle pagine 12 e 13 dell'opuscolo « Andamento del turismo in Italia e nel mondo » — che la preoccupazione fondamentale che il Ministro del turismo rilevava in quell'occasione del 1965 è quella che ancora oggi noi continuiamo ad avere nelle nostre opinioni e che esprimiamo oggi con tutta franchezza.

Potrei riprendere un discorso che io ebbi l'onore di pronunciare qui al Senato il 16 marzo dell'anno scorso in occasione dell'esame del bilancio di previsione per trovare conferma alle mie modeste argomentazioni e constatare che la più volte promessa legge organica per il turismo è ormai un lontano ricordo di pure manifestazioni delle più buone intenzioni.

Ma *cui prodest* oggi lagnarsi di continuo, denunciare le carenze, rilevare le inadempienze di carattere generale e complessivo, quando ormai non resta altro da fare che constatare l'inesorabile scadenza del tempo

parlamentare? Io allora, rinunciando a qualsiasi riferimento generale e generico ed attenendomi strettamente al disegno di legge in esame, dirò subito quanto in esso ritengo di dover sottolineare dopo aver ancora una volta affermato che la quarta legislatura è trascorsa senza che sia stata ben precisata una chiara volontà di avviare un grande dialogo fra Governo, Enti locali e forze produttive e sociali su un nuovo assetto globale da dare a tutto il turismo al fine di operare una seria riforma democratica in questo settore.

Sono abbastanza esperto di fatti politici per comprendere che si fa quello che si può fare, che non si può avere tutto e che occorre procedere per gradi. Tuttavia io giudico i fatti che ricavo da esperienze certe e dai risultati concreti delle azioni di Governo: viene lasciato in eredità alla prossima legislatura il problema grosso, che riguarda la questione sociale del turismo, avendola noi per cinque anni soltanto sollecitata, senza mai affrontarla.

Ma come giudicare in sè e per sè il disegno di legge in discussione? Complessivamente accoglibile, signor Ministro, facendo tuttavia salve tutte le nostre riserve in ordine ad alcuni aspetti che ancora non riusciamo a riconoscere come elementi positivi, quali, per esempio, il persistente mito della produttività aziendale con la concentrazione degli interventi finanziari volti alla creazione di poli di sviluppo turistico o di comprensori turistici, la centralizzazione di ogni potere decisionale nelle mani dello Stato, la strutturazione interna dei vari organismi turistici.

A tale proposito è bene rilevare subito — se qualcuno volesse muovere obiezioni — che la concessione delle provvidenze, nonostante la composizione della Commissione di cui all'articolo 12, che dovrà esprimere pareri sui decreti del Ministro, è ancora e sempre concepita, al di là di ogni parvenza formale di caratterizzazione democratica, come un momento del potere decisionale di un organo dello Stato, ancorata ad un criterio accentratore circa la distribuzione dei contributi. E ciò anche dopo l'accoglimento di alcuni emendamenti presentati durante la discussione nell'altro ramo del Parlamento, che hanno marginalmente migliorato il testo governativo, considerando a parte l'articolo aggiuntivo 6-*bis* — diventato poi articolo 7 nel testo del disegno di legge oggi al nostro esame — sul quale io sono pienamente d'accordo e che, devo darne atto, rappresenta una grande conquista realizzata in questa legislatura.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. C'era già nel disegno di legge originario!

A U D I S I O . Non in quella forma, però.

Per finire il ragionamento che stavo facendo, pur considerando e valutando positivi i miglioramenti apportati dall'altro ramo del Parlamento, il provvedimento risulta tuttavia inferiore alle aspettative: esso potrebbe essere reso più efficace proprio nei riguardi del turismo sociale e dei legittimi interessi della piccola e media attività turistica se si accogliessero adeguati emendamenti agli articoli 2 e 3, oltre che al già citato articolo 12.

Ma come presentare emendamenti se ormai il testo del disegno di legge ci viene imposto a scatola chiusa? Noi siamo coscienti delle nostre responsabilità. Faremmo in tempo a farli approvare anche dall'altro ramo del Parlamento? Se il Ministro ci desse preventivamente una risposta affermativa a questa domanda, se cioè ci assicurasse che facciamo in tempo a far approvare anche dalla Camera dei deputati alcuni emendamenti — che sarebbero senz'altro accolti per migliorare il provvedimento e che, secondo me, sono necessarissimi per poter dare un carattere sociale a questa legge — è evidente che, così facendo, otterremmo un risultato molto più positivo e ci presenteremmo a tutte le categorie interessate con uno strumento legislativo più adatto.

P R E S I D E N T E Sarebbe molto imprudente rinviare il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati.

A U D I S I O . Non si possono allora presentare emendamenti, se siamo a questo punto. Nella lotta contro il tempo — fac-

ciamo questa constatazione — il Senato è stato nettamente battuto, poichè non ha la facoltà di esaminare il provvedimento come si dovrebbe.

P R E S I D E N T E . Lo stiamo esaminando profondamente.

A U D I S I O . Lo facciamo come un canto del cigno, perchè dopo la seduta di oggi non avremo il piacere di incontrarci con il Ministro.

Tuttavia vi è ancora un grosso rilievo da fare. Ne ho fatto cenno all'inizio di questo mio intervento e si riferisce a quanto è avvenuto alla Camera dei deputati. La Commissione affari interni dell'altro ramo del Parlamento ha dedicato tre sedute all'esame del disegno di legge: quelle dell'8, del 15 e del 21 febbraio di quest'anno, dopo che altre Commissioni avevano espresso il loro parere favorevole su di esso.

Difatti, il disegno di legge era stato presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con altri Ministri. Ed anche se tale concerto aveva impiegato un tempo lungo (dal 2 febbraio 1967 al 17 gennaio 1968) per dispiegare tutta la propria armonia, alla fine il ministro Corona aveva potuto finalmente presentare alla Camera un testo che, pur discostandosi in alcuni punti dal primitivo progetto, era sempre il risultato di attente osservazioni e modifiche suggerite dai suoi colleghi di Governo. Se confronto il testo originario del progetto, mandato tempestivamente ai suoi colleghi, ministro Corona, con quello che è stato poi presentato, trovo delle differenze anche notevoli: modifiche, omissioni. Per esempio, si fa richiamo, nel progetto iniziale, all'esenzione dalle imposte e sovrimposte sui fabbricati a favore delle costruzioni previste dalla legge 13 gennaio 1938, n. 287, che poi sparisce nella nuova relazione. A pagina 23 si sottolinea la « unificazione in un solo testo di tutte le possibili leve... », frase che sparisce nella relazione rivolta agli onorevoli colleghi della Camera! Sempre nell'opuscolo, al punto *c*) dell'articolo 3 si parlava di un contributo che andava fino al 70 per cento della spesa e che invece viene poi ridotto al 55 per cento. Al punto *f*) si parlava di un contributo in conto interessi del 3,5 per cento, che è stato eliminato poi nel nuovo testo. Ma soprattutto è stato eliminato l'articolo 5. E qui voglio dare atto al Ministro di aver avvertito l'esigenza che noi avevamo espresso tante volte. È un socialista: non può non sentire come noi i problemi della società in cui vive. L'articolo 5 del progetto originario non solo andava approvato ma applaudito! Ed è invece sparito completamente. Riguardava i finanziamenti a medio termine. Leggo il primo comma:

« Gli istituti regionali per il credito a medio termine alle piccole e medie imprese, di cui alle leggi 22 giugno 1950 n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, possono compiere anche in deroga ai rispettivi statuti, nei confronti delle medie e piccole imprese alberghiere e turistiche operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, operazioni di finanziamento a medio termine per la costruzione, la ricostruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'adattamento, l'ammodernamento, l'arredamento e il rinnovo dell'arredamento delle imprese stesse ».

Questo era un gesto di democrazia, reale, concreto, che avrei anch'io pienamente sottoscritto. Lei ha detto poco fa che tutte le categorie beneficieranno del provvedimento. Certo, il disegno di legge non dice che si escludono le piccole e medie imprese alberghiere e turistiche, però non c'è più il richiamo esplicito alle sole piccole e medie imprese. Che cosa avverrà dunque nella pratica? Avverrà che i grossi operatori del settore avranno gli strumenti operativi adeguati per poter ottenere gran parte dei contributi, dei mutui e delle facilitazioni. Ma ecco, invece, il fatto nuovo...

Z A N N I N I . Questo è contro la realtà.

B O N A F I N I , *relatore*. Si tratta di un milione e 200 mila interessati. Non so come si possa vedere per il futuro una concentrazione massiccia.

A U D I S I O . Non si tratta di questo. Il fatto è che i mezzi sono limitati.

Ma ecco che improvvisamente (state attenti; bisogna conoscere cosa è avvenuto) il Ministro delle finanze, accortosi forse che nella fase del concerto ministeriale i suoi strumenti non avevano suonato secondo i più moderni ritmi, decideva di porre una specie di ricatto con la minaccia di far richiamare in Aula il provvedimento, con tutti i pericoli che ciò avrebbe comportato. Il ministro Corona, infatti, giustamente dal suo punto di vista, ci tiene a che il provvedimento diventi legge operante dello Stato; non ha fatto tutto questo lavoro solo perchè se ne parli qualche volta alla Radio o alla TV ma perchè vi fosse uno strumento legislativo in vigore.

Dunque, che cosa era capitato? Semplicemente questo: che nel testo presentato dal Governo erano previste all'articolo 17 delle agevolazioni fiscali: esenzione venticinquennale dall'imposta fabbricati; riduzione a tassa fissa dell'imposta di registro per l'acquisto di aree e contratti di appalto per la costruzione; esenzione dell'imposta di consumo sui materiali di costruzione.

Il disegno di legge è stato approvato senza alcuna modifica dalla Commissione bilancio della Camera nella seduta del 30 gennaio, mentre invece la Commissione finanze, nella seduta del 1° febbraio, ha soppresso, su richiesta del Sottosegretario alle finanze Gioia, l'articolo 17, eliminando quindi le tre previste agevolazioni ed ha redatto ed approvato un nuovo testo che sancisce che le costruzioni alberghiere usufruiranno unicamente dell'imposta di registro ridotta al 4 per cento, prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, e successive modificazioni.

Tale nuova formulazione elimina le agevolazioni (imposta fabbricati, di registro e imposta di consumo) già previste da altre leggi per la normale edilizia industriale e abitativa e lascia l'attuale disparità di trattamento tra l'edilizia abitativo-industriale e l'edilizia alberghiera; inoltre si è voluto praticamente sancire un diritto che era già acquisito, in quanto l'edilizia alberghiera godeva già dell'imposta di registro ridotta al 4 per cento, essendo la stessa prevista per tutte le costruzioni dall'articolo 44 del decreto-legge 124 del 15 marzo 1965. Qui si tratta non solo di un falso scopo, ma diventa addirittura inconcepibile che al posto dell'articolo 17 ci si trovi oggi a dover approvare un articolo 18, che è pleonastico, in quanto tutte le leggi in vigore hanno già questa formulazione.

Con questo presupposto come si possono incoraggiare gli investimenti in edilizia alberghiera quando qualunque altra costruzione usufruisce di agevolazioni che sono a questa negate? Ecco, questo è un problema che è sfuggito completamente alla sua attenzione, onorevole relatore.

Che fare, dunque, onorevoli colleghi? Astenerci? Votare contro? Votare a favore? Presentare ordini del giorno? Signor Ministro, se presentiamo qualche ordine del giorno, ella lo accetterà come raccomandazione. Questo è accaduto durante tutta la legislatura; non vogliamo più raccomandazioni. Gli ordini del giorno non avrebbero alcuna efficacia, nemmeno sul piano psicologico, dal momento che non saremo più noi a controllarne l'osservanza.

Bene, alla fine daremo anche noi il nostro voto favorevole, con l'unica soddisfazione di rilevare ancora una volta che nemmeno in quest'occasione si è superata la grave sottovalutazione del turismo sociale, che è posto sullo stesso piano delle altre imprese a scopo speculativo.

L'onorevole ministro Corona, che aveva in animo di dare un certo rilievo a questo aspetto, a pagina 21 del citato opuscolo, dove è stata inserita a chiare lettere la sua relazione ai colleghi di Governo, era stato veramente preciso perchè aveva adoperato queste parole che poi spariscono dalla relazione che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati: « Ottenere un adeguamento delle attrezzature ricettive alle esigenze di un turismo di massa e di rapido scorrimento ». Questo era veramente un obiettivo che poteva essere raggiunto e invece il disegno di legge che noi abbiamo in esame non presenta nessun richiamo a quest'aspetto

Inoltre esso non offre una specifica garanzia per le piccole e medie imprese, che vengono accomunate a tutte le altre.

Altre lacune avrebbero potuto essere eliminate se si fosse giunti alla determinazione di elevare dal 5 al 7 per cento la spesa ammessa a contributo, per esempio, o a ridurre dal 4 al 3 per cento il tasso di interesse per gli enti e le associazioni cooperative come enti che si occupano dei lavoratori. Avremmo avuto un altro provvedimento se fossero stati accolti questi emendamenti.

Poichè questi incontri fra persone civili che per cinque anni si sono riunite ed hanno lavorato negli stessi ambienti non possono finire che con la formulazione di voti augurali, penso di interpretare anche i sentimenti dei colleghi se mi permetto di augurare che il Governo italiano, qualunque esso sia dopo le prossime elezioni, si adoperi attivamente per una distensione internazionale e una condizione di pace sicura, perchè non si fa e non si potrà fare dell'Italia un paese turistico se non si ha la pace tra i popoli. Solo così l'Italia diventerebbe il paese del sole, un paese nel quale, nell'incontro turistico con gli altri uomini, si realizza la conoscenza e l'amicizia dei popoli, che è stato un orientamento di tutta l'attività del Ministero del turismo e dello spettacolo.

B E R L A N D A . Molte cose, soprattutto positive, sono state dette dai colleghi che mi hanno preceduto, riconoscendo che questo è il primo provvedimento organico in materia di turismo. Da uomo del nord, non sono così amante del perfezionismo da lasciare quello che si può realizzare adesso in vista di una perfezione che può essere acquisita in futuro. Devo dire, quindi, che mi appresto a valutare positivamente questo disegno di legge, pur sapendo che, così facendo, procuro un danno grave ed immediato alla mia terra dolomitica per una particolarità che, senza drammatizzarne gli aspetti, vi illustrerò subito.

Questo provvedimento opererà una centralizzazione delle iniziative turistiche e sono lieto che ciò avvenga, anche perchè questa dirigenza centralizzata fu da me auspicata, giacchè non si possono annullare i difetti di interventi locali e di concorrenza fra provincia e provincia se non con formule di questo genere, in un campo così vasto. Però esistono anche leggi dello Stato già in vigore in questo settore; in particolare, il presente disegno di legge, discusso alla Camera dei deputati mentre il Senato era impegnato in quel lungo carosello di un mese per la discussione sull'istituzione delle Regioni a statuto normale, non tiene alcun conto nemmeno di quelle cinque regioni a statuto speciale che già esistono. Non è che io faccia questa osservazione per modificare in questo momento il testo del disegno di legge. Intendo però far presente che la Regione Trentino-Alto Adige ha già deliberato d'impugnare immediatamente dinnanzi alla Corte costituzionale questo provvedimento non appena sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Ci sono già dei precedenti autorevoli in cui la Corte costituzionale ha dato ragione a chi, in casi del genere, ha fatto ricorso, perchè effettivamente venivano intaccate o non rispettate competenze primarie della Regione.

Come è capitato in altri casi, la legge avrà corso regolare per la parte restante del paese, ma subirà un rallentamento sicuro nella sua applicazione per le cinque Regioni a statuto speciale, che hanno competenza primaria in questo settore, perchè, una volta la Corte costituzionale dovesse pronunciarsi in senso favorevole alla parte ricorrente, il suo arresto — ci sono già precedenti per altre leggi — non varrebbe solo per il Trentino-Alto Adige, ma anche per le altre Regioni a statuto speciale

A U D I S I O . Scusi, senatore Berlanda: ha tenuto presente il penultimo comma dell'articolo 12 del disegno di legge?

B E R L A N D A . Per le Regioni a statuto speciale esiste una competenza primaria nel settore del turismo e dell'industria alberghiera. Con altre leggi approvate di recente lo Stato ha fatto particolare riserva — dove c'erano competenze primarie specifiche delle Regioni — di una erogazione di fondi che vanno recepiti nei rispettivi

bilanci regionali ed amministrati da organismi regionali: questa sarebbe la procedura corretta. Ciò è avvenuto, per esempio, con la conversione in legge del decreto per l'alluvione dell'autunno scorso, con la legge ponte urbanistica e con la legge per i territori montani, in cui la competenza delle Regioni è stata correttamente rispettata.

L'articolo 12 del disegno di legge suona diversamente poichè nel penultimo comma dispone: « Per i contributi destinati ad iniziative da realizzarsi nel territorio delle regioni autonome a statuto speciale si procede d'intesa con la Regione interessata ».

La mia osservazione ha soprattutto un valore politico, a parte poi il fatto che il provvedimento in questo modo obbliga le Regioni autonome a prendere accordi con gli organi statali.

È inoltre da tener presente che l'articolo 10 del disegno di legge fa divieto di cumulare le provvidenze previste da questo provvedimento con quelle disposte da altre leggi dello Stato, ma non con quelle stabilite dalle Regioni a statuto speciale, sicchè potrebbe anche verificarsi che un cittadino possa godere di un doppio beneficio; ma in realta questo è un aspetto negativo, poichè il cittadino dell'Alto Adige o di altre regioni autonome adesso non saprà a chi indirizzarsi: se all'Ente provinciale per il turismo, organo periferico del Ministero del turismo e dello spettacolo, o all'Assessorato regionale per il turismo, che matura la sua pratica ma senza possibilità di svolgerla. In tutti e due i casi la vita del cittadino ed anche quella di molti enti nelle regioni a statuto speciale è resa estremamente più complessa e difficile.

Una tale situazione — mi permetto di sottolinearlo con tutta la dovuta delicatezza — creerà un grave imbarazzo al Governo perchè in Alto Adige si aspetta questo provvedimento soprattutto per parlarne sulla stampa e dimostrare ancora una volta che delle promesse del Governo italiano di rispettare le competenze regionali non c'è da fidarsi. Quindi già adesso sono in corso vivaci azioni per ottenere garanzie speciali, ritenendosi quella Provincia o quella Regione non garantite.

Io non posso vedere il disegno di legge in esame disgiunto da questi particolari inconvenienti, benchè non siano cose tragiche, nè irrimediabili. Li segnalo, perchè forse la capacità di relazioni pubbliche dell'onorevole Ministro potrà, chiamando i diretti interessati, eliminare gran parte di tali inconvenienti che, lasciati in mano di qualche collega di lingua tedesca, deputato o consigliere regionale, potrebbero sfociare in posizioni difficili da recuperare.

Concludo esprimendo il mio pieno apprezzamento per lo sforzo fatto dall'onorevole Ministro nella difficile contesa con i suoi colleghi e l'invito a proseguire su questa strada, che non c'è dubbio porterà alla ripresa del turismo

Una piccola ma acuta osservazione è stata fatta dal collega che ha parlato prima di me, ed era contenuta anche nella relazione sul bilancio che io ebbi l'onore di fare: questo disegno di legge non prevede un trattamento di vera preferenzialità per il turismo sociale. Bisognerà fare qualcosa in questo senso, come già avviene anche in Paesi più avanzati del nostro in questo campo. Se ci aspettiamo che da ogni investimento si abbia una remunerazione in termini finanziari, non saranno certo le categorie che desideriamo a beneficiare del turismo, del soggiorno, delle ferie, di tutto ciò che vogliamo ricomprendere in questa denominazione, o, almeno, non lo saranno in misura adeguata.

Sono osservazioni di oggi per il domani, perchè non c'è dubbio che questa e le altre leggi vanno perfezionate. Non ho bisogno di dire di più, perchè tutti i temi sono stati evidenziati.

Z A N N I N I . Mi adeguo, signor Presidente, all'invito di essere breve, quantunque questa volta mi dispiaccia, perchè gli interventi fin qui svolti sono tali che meriterebbero una discussione

Alle critiche fatte vorrei replicare con un proverbio cinese: se sei al buio, invece di gridare accendi un fiammifero, vedrai qualcosa.

F R A N C A V I L L A . Il collega vuole dire che questo provvedimento è soltanto un fiammifero?

Z A N N I N I . Non dico questo, ma, come diceva anche il senatore Berlanda, la perfe-

zione non si può raggiungere o, almeno, non si può certo raggiungere tutta in una volta.

Quando si parla del nuovo assetto globale da dare al turismo, bisognerebbe prima di tutto precisare che cosa si intende per nuovo assetto globale. L'esperienza ha dimostrato che ogni volta che si è voluto rifare tutto daccapo si è finito per distruggere anche quel che di buono già c'era impiegando poi magari anni ed anni per ricostruirlo.

Ma veniamo al disegno di legge che è al nostro esame. Io do il mio parere nettamente favorevole. È un provvedimento molto atteso e reca grandi vantaggi a tutti gli operatori turistici. Qui mi permetterei di precisare ancora una volta che, specialmente in Italia, credo che non si possa parlare di investimenti di grossi capitali nel turismo. Nella Romagna, da cui viene il sottoscritto e dove si è avuto un grande sviluppo turistico, ad esempio, non si può assolutamente parlare di grosso capitale, ma si deve parlare di piccoli e medi operatori, i quali, usufruendo dei vari provvedimenti emanati dal dopoguerra ad oggi, hanno realizzato cose apprezzatissime all'estero e in Italia. Insomma, se c'è stato uno sviluppo turistico nel nostro Paese, ciò è merito proprio dei piccoli e medi operatori. Le provvidenze previste nel disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento credo siano un incentivo veramente efficace per aiutare il settore del turismo, che in questo momento attraversa una situazione difficile da superare.

Il problema del nostro turismo può oggi essere riassunto in due parole: prezzi e qualità.

Sulla questione dei prezzi il discorso sarebbe molto lungo e credo che gli onorevoli colleghi siano d'accordo sul fatto che è difficile poter scendere ancora, perchè i prezzi sono ormai veramente all'osso; è per questo che mi sono permesso di firmare un ordine del giorno che prego vivamente l'onorevole Ministro di voler accettare non come la solita raccomandazione, ma come un impegno, compatibilmente con quanto può egli compiere. Bisogna far sì che gli operatori turistici abbiano ulteriori facilitazioni.

Per quanto riguarda la qualità, poi, questo provvedimento servirà effettivamente a migliorare la qualità dei nostri servizi turistici perchè consentirà, attraverso mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale, di ammodernare gli esercizi alberghieri, di realizzare nuovi impianti sportivi e ricreativi in genere e di aprire nuovi ristoranti e simili.

Con queste provvidenze, come si vede, non solo si ammoderneranno le attrezzature già esistenti, ma verranno promosse molte iniziative di piccoli e medi operatori, e anche per questo io do tutto il mio appoggio al disegno di legge. Le nostre campagne, le nostre colline potranno, spero, in virtù delle provvidenze previste veder sorgere impianti sportivi, ristoranti, bar e tutto ciò che può sollecitare a passare una mezza giornata o un'intera giornata distensiva in mezzo al verde. Si potrà così evitare che vengano ulteriormente congestionate zone che ormai sono giunte a saturazione. Dando vita a queste nuove attività nelle zone di campagna, si contribuirà anche ad arrestare il continuo flusso di gente dalle campagne alle città, perchè dove sorgeranno iniziative del genere naturalmente, collateralmente, si svilupperanno altre iniziative e questo farà sì che la gente si stabilizzerà e comincerà ad avere maggior amore per la propria zona, provvedendo anche ad abbellirla.

Ciò arrecherà benefici agli innumerevoli paesi che sono nel retroterra, oggi che le strade hanno cominciato ad essere percorribili; perchè, ogni volta che si parla di turismo, non se ne deve parlare come di un'attività distaccata da quella di altri Ministeri: il turismo è avvantaggiato anche dalle strade statali e provinciali, non solo dalle autostrade. Così, se viene ad inserirsi questa possibilità, noi avremo una serie di attività che andranno realmente a vantaggio sociale e non solo economico del nostro Paese.

Ecco i motivi precisi per cui dichiaro la mia approvazione incondizionata al disegno di legge e do volentieri atto all'onorevole Ministro dell'opera svolta, pregandolo però di accettare l'ordine del giorno presentato nel modo migliore che gli sia possibile.

A L C I D I R E Z Z A L E A . So che gli emendamenti al testo del disegno di legge non avranno fortuna Lo stesso collega Audisio non ha più presentato quelli che intendeva proporre, anche se personalmente io non sono così convinta che il disegno di legge non possa tornare alla Camera dei deputati in tempo utile per l'approvazione delle eventuali modifiche da noi apportate. Se non ricordo male il regolamento della Camera dei deputati, sarebbe sufficiente che il disegno di legge tornasse in Commissione per una rapida approvazione di quei soli articoli che venissero emendati in questa nostra sede. Comunque il Presidente probabilmente è molto più prudente, a questo proposito, di quanto non lo sia io.

L'emendamento che io intenderei proporre non ha bisogno di una particolare illustrazione. Si è infatti dimenticato di inserire, nella lunga elencazione di enti ed associazioni che faranno parte della Commissione di cui all'articolo 12, un rappresentante della Federazione nazionale delle industrie termali e delle associazioni d'oltre mare, cui si fa cenno in modo esplicito e chiaro all'articolo 2, precisamente alla lettera *d*).

Evidentemente, per i motivi già detti, l'emendamento non verrà accolto e quindi non mi rimane che chiedere al signor Ministro di accettare almeno con particolare benevolenza l'ordine del giorno che al riguardo ho presentato in alternativa.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Signor Presidente, ringrazio il Senato della cura e della premura con cui ha voluto esaminare questo disegno di legge.

La legge sull'incentivazione turistica ed alberghiera cade in una fase di stasi del mercato internazionale per quanto riguarda l'espansione della domanda.

I noti eventi monetari che hanno già nel 1967 fatto sentire le loro ripercussioni, anche sul turismo italiano, si sono aggravati con le svalutazioni prima e con le restrizioni dei viaggi all'estero decise negli Stati Uniti d'America ai primi dell'anno in corso.

Il 1968 si presenta, quindi, con molte incognite che investono lo sviluppo degli scambi turistici internazionali e aprono nuove difficoltà ai mercati di attrazione del turismo estero e specie a quelli come l'italiano che debbono mantenere le loro posizioni d'avanguardia.

Di fronte a questa critica situazione del turismo attivo fa riscontro una crescente espansione dell'offerta, per il sempre più deciso impegno dei Paesi di vecchia tradizione e dei nuovi Paesi turistici nella valorizzazione delle loro risorse naturali e culturali e nella promozione dell'afflusso turistico.

Quest'espansione dell'offerta significa potenziamento delle industrie turistiche dei vari Paesi e quindi per l'Italia difficoltà competitive ed ostacoli sulla via del suo ulteriore progresso turistico.

Di qui la necessità per il nostro Paese di porre in condizioni l'industria turistica di affrontare con nuovo sforzo organizzativo e promozionale il mercato internazionale. Ma questo sforzo non può scaturire soltanto dall'impegno delle categorie del settore. Già in questi ultimi quattro anni gli operatori turistici hanno sostenuto una politica dei prezzi che ha esaurito il loro margine di autofinanziamento e, quindi, le possibilità stesse d'investimento in nuove iniziative per potenziare le proprie strutture aziendali e per qualificare i propri servizi

La nuova legge assicura agli operatori un sostegno cospicuo e di nuova concezione.

A differenza delle altre esperienze normative precedenti non si è voluto soltanto creare uno strumento a carattere assistenziale, valido solo nella misura in cui consente di attrarre gli investimenti nel settore turistica, senza una preliminare e razionale programmazione degli interventi stessi, ma si è puntato ad un provvedimento che assicura un razionale ed organico processo di sviluppo turistico che possa garantire agli investimenti stessi una produttività ed una redditività assai più elevate. Ciò vuol dire anche che la spesa pubblica assume il carattere di vero e proprio investimento produttivo e non è una spesa corrente, un semplice onere per il bilancio pubblico.

Quest'impostazione è stata possibile anche perchè si sono tenuti come punto di riferi-

mento le direttrici e gli obiettivi del programma economico nazionale.

In realtà, in questi ultimi anni abbiamo potuto direttamente impostare e sviluppare un nuovo corso della politica turistica fondato proprio sui postulati stessi della programmazione: coordinamento delle iniziative, visione organica dei problemi e degli obiettivi, aggancio dell'azione dell'Amministrazione turistica, centrale e periferica, e dell'industria del settore con l'azione di tutti gli altri centri attivi della vita pubblica, dell'economia e del mondo sociale.

Quest'esperienza ha consentito non soltanto di assicurare al turismo quell'impulso che lo ha portato alla ripresa, dopo la fase recessiva, ed all'espansione successiva, ma anche di porre i problemi del turismo in termini d'interesse nazionale.

È indubbio che oggi il turismo ha assunto una priorità nella dinamica economica e sociale del Paese e nella coscienza e nell'impegno dei pubblici poteri.

L'accoglienza riservata alla legge, del resto, conferma quest'inserimento definitivo del turismo nell'ambito delle scelte di fondo che nell'attuale legislatura Governo e Parlamento hanno voluto adottare nell'interesse del progresso economico e sociale della nostra collettività.

Con la nuova legge il Governo ha dato concreta prova di considerare il turismo come una grande industria nazionale per il suo contenuto economico e per le sue profonde ripercussioni sociali e culturali.

Il Governo ha voluto assolvere all'impegno di colmare una carenza legislativa che rischiava di compromettere seriamente il nostro patrimonio alberghiero e turistico ed ha inteso porre a disposizione degli operatori turistici una mole di provvidenze mai concessa in passato, nella sicura convinzione che si tratta di spesa per investimento di alta redditività.

Mezzi adeguati vengono così assicurati per promuovere una vasta opera di rinnovamento e di sviluppo del patrimonio ricettivo che varrà a mantenere la nostra posizione di primato sul mercato turistico internazionale.

Essa contribuirà a dare fiducia agli operatori che finora hanno sostenuto con grande impegno la politica di contenimento dei prezzi attuata per mantenere la competitività del nostro turismo e li incoraggerà, con aiuti concreti, ad intraprendere nuove opere ed iniziative per sviluppare la loro attività.

Va sottolineato inoltre che il sostegno da parte dello Stato dell'offerta turistica, cioè dell'iniziativa degli operatori per sviluppare e qualificare le loro aziende, favorisce la stessa espansione della domanda turistica: di quella estera, il cui cospicuo apporto di valuta è essenziale per la nostra economia, in quanto arricchisce di nuovi impianti ricreativi, sportivi, di svago e pone su *standards* di elevata qualità e tra i più moderni i nostri servizi turistici; di quella interna, in quanto ha tra i suoi obiettivi di fondo l'espansione delle attrezzature per il turismo sociale ed in particolare di quelle più idonee ad ospitare i giovani, i lavoratori e le loro famiglie. La legge dà un grande impulso non soltanto alle iniziative a carattere prevalentemente economico, che sono di vitale importanza per l'economia nazionale, oltre che per l'industria turistica, ma soprattutto al turismo sociale ed al movimento interno, già in fase di netta espansione, ma che hanno bisogno di essere stimolati ed incoraggiati per consentire a tutti gli italiani di godere dei benefici salutari delle vacanze e di accrescere con i viaggi le loro conoscenze culturali.

Un altro importante traguardo della legge è l'aver inserito il Mezzogiorno e le aree montane e depresse, specie dell'introterra, nel vivo del mercato turistico italiano ed internazionale. Si tratta di una riserva tra le maggiori d'Europa che, per le sue grandi risorse naturali, paesaggistiche ed artistiche, può costituire una carta decisiva nella difficile battaglia turistica internazionale.

Come si è detto, la mole delle provvidenze supera ogni precedente: si tratta di un impegno dello Stato nel quinquennio (1968-1972) di 32 miliardi di lire, che consentirà di promuovere investimenti per circa 380 miliardi.

Il criterio distintivo del provvedimento è la globalità dell'intervento, cioè l'estensione delle sue provvidenze a tutti i settori dell'ospitalità turistica, da quelli tradizionali — alberghi, villaggi turistici, campeggi, case per ferie, ostelli per la gioventù, eccetera — alle opere finora escluse da ogni incentivazione, riguardanti le aziende di ristorazione, gli esercizi pubblici d'interesse turistico, le agenzie di viaggio, gli impianti sportivi e ricreativi.

Per il conseguimento di questi obiettivi la legge prevede vari tipi d'incentivi: creditizi e finanziari, mediante mutui a tasso agevolato (venticinquennali e decennali), contributi a fondo perduto e contributi rateali diretti; oltre che agevolazioni fiscali per l'acquisto delle aree e degli immobili da destinare all'attività turistica

Per favorire gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle aree montane e depresse, per ammodernare le aziende alberghiere e per espandere le attrezzature destinate al turismo sociale e gli impianti di pubblica utilità, oltre che di richiamo turistico, sono previsti incentivi differenziati con mutui che vanno dal 50 al 60 per cento della spesa sostenuta al tasso dal 3 al 4 per cento, oltre a contributi a fondo perduto fino al 15 per cento.

Un'assoluta novità della legge, rispondente alle attese degli operatori turistici, è l'istituzione di un fondo di garanzia che consente anche ai gestori, non proprietari delle aziende, ed agli altri soggetti, che non offrono adeguate garanzie, di accedere ai benefici della legge e di godere delle provvidenze finanziarie, quando trattasi di investimenti non superiori a 30 milioni.

La semplificazione delle procedure, introdotta dalla nuova legge — che risponde ad un'avvertita istanza degli operatori turistici — consente uno snellimento dei rapporti tra operatori e pubblica Amministrazione. Ciò permette l'immediata e rapida attuazione delle provvidenze che per il 1968 comportano un impegno di 5 miliardi.

Fin d'ora gli imprenditori potranno contare su di un valido sostegno per superare la delicata fase congiunturale e promuovere le iniziative di qualificazione ed espansione della ricettività a lungo termine.

Con il nuovo impegno che lo Stato si è assunto in favore del turismo si completa l'arco dell'intervento pubblico destinato alla ricettività turistica ed alberghiera. Questa legge, che rivolge le sue provvidenze alle iniziative intraprese su tutto il territorio nazionale, integra le altre leggi che prevedono l'intervento straordinario in favore del turismo nel Mezzogiorno e nelle aree montane e depresse del Centro Nord.

In questa legislatura quindi, il Governo ha pienamente soddisfatto le istanze del mondo turistico relative al potenziamento ed al sostegno dell'offerta. Si è detto che questi interventi si possono ripercuotere con notevole favore sullo stesso sviluppo della domanda turistica.

Perchè lo sviluppo turistico possa fondarsi su basi solide e durature è però necessario che gli organismi e gli enti, che hanno come funzione precipua la promozione del turismo estero ed interno e cioè l'organizzazione turistica nazionale (Ministero, ENIT, Enti provinciali per il turismo, Aziende di soggiorno ed anche Pro-Loco) possano superare gli attuali angusti limiti finanziari — che tuttora ne mortificano le iniziative — e che gli altri Enti ed associazioni, la cui opera è volta alla diffusione delle vacanze e dei viaggi all'interno e soprattutto del turismo sociale e giovanile, possano contare su adeguati contributi per il potenziamento della loro attività.

È necessario, perciò, che queste esigenze dell'organizzazione turistica, che già sono state attentamente valutate e tradotte in disegno di legge — sul quale si è ottenuta la partecipazione e l'adesione del mondo turistico —, siano poste su un piano di assoluta priorità nel programma che il nuovo Governo dovrà varare e sviluppare nella prossima legislatura.

Confido, pertanto, nella sensibilità del Senato perchè questo strumento, essenziale per il futuro del turismo italiano, sia approvato e divenga al più presto legge operante.

Passo ora a rispondere agli oratori che cortesemente hanno voluto intervenire nella discussione, ringraziandoli particolarmente del consenso di massima da loro espresso.

Al senatore Bonafini, che ringrazio per la sua relazione e l'apprezzamento manifestato

in ordine al disegno di legge, dirò che questo provvedimento è anche una premessa per il potenziamento del Ministero del turismo e dello spettacolo. La legge sugli statali fa una esplicita menzione all'allargamento dei ruoli per quelle Amministrazioni che abbiano aumentato in questo periodo i loro compiti, e credo che il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia bisogno di quest'ampliamento perchè è aumentata notevolmente la sua attività Naturalmente in quella sede sarà esaminata e risolta anche la questione di un'esecuzione più rapida dei collaudi.

Al senatore Audisio che ringrazio molto della diligenza con cui ha seguito l'*iter* di questo disegno di legge e della cura che ha messo nel confrontare i vari testi dei miei discorsi, mi permetto di dire che, se facciamo un bilancio di questa legislatura, vediamo che nel 1963-64, quando l'attuale formula di Governo prese vita, noi ci trovavamo di fronte ad una crisi del turismo in Italia: a quell'epoca varcavano le nostre frontiere poco più di tre milioni di visitatori che portavano in Italia 582 miliardi di valuta estera, mentre chiudiamo la legislatura — mi riferisco alle cifre del 1967 — con 27 milioni e mezzo di visitatori che hanno passato le nostre frontiere, con un apporto valutario di 890 miliardi (nel 1966, prima cioè che ci fosse l'intervento del Governo inglese per porre limitazioni all'esportazione di sterline, avevamo raggiunto i 912 miliardi). Quindi, c'è un bilancio positivo, che bisogna mettere molto bene in vista. Ma devo aggiungere — come è stato qui già accennato — che il bilancio turistico del 1967 è positivo globalmente, avendo la componente italiana dimostrato una vivacità tale da colmare le lacune verificatesi per il minore afflusso di turisti stranieri.

Io credo che in questo momento un disegno di legge come quello che è in esame sia un fattore non solo psicologico ma effettivo di rilancio del turismo italiano, perchè dà degli incentivi di carattere economico a tutte le categorie turistiche, oltre a quelle tradizionali anche a quelle che non erano state mai comprese nella precedente legislazione. Mi riferisco agli albergatori, cui con questo provvedimento sono accordate delle agevolazioni dirette soprattutto a migliorare la qualità della nostra ospitalità mediante l'ammodernamento delle strutture. A questo proposito in particolare sono state predisposte agevolazioni mai accordate in passato da questo punto di vista.

Per quanto riguarda il problema delle agevolazioni tributarie, si è finito con l'accettare il parere del Ministero delle finanze. Per dovere di lealtà, devo dare atto al Ministro Preti che queste agevolazioni erano state aumentate già prima: nella riunione del Consiglio dei ministri in cui si trattò di questo problema egli non potè essere presente, per cui si riservò di far studiare la questione dai suoi uffici i quali poi trovarono che queste agevolazioni sarebbero state in contrasto con la riforma tributaria. Lei, senatore Audisio, sa che gli stessi interessati non hanno molto insistito su queste agevolazioni, tanto vero che il documento della FAIAT non ne ha fatto una questione essenziale.

A U D I S I O . Mi scusi, onorevole Ministro, ma questa mattina ho ricevuto un espresso proprio dalla Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, in cui mi si prega vivamente di presentare un emendamento in proposito, altrimenti non ne avrei parlato .

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Evidentemente quella lettera non è arrivata anche a me Ma nel documento iniziale la FAIAT non faceva questione essenziale di queste agevolazioni tributarie, anche perchè l'associazione degli albergatori è molto più interessata all'ammodernamento di quanto non lo sia anche per ragioni ovvie di concorrenza, alla costruzione di nuovi alberghi.

Quello che voglio dire in generale è che questo provvedimento non solo rientra nella politica di piano, ma contempla una globalità di interventi che permette di stimolare tutta quanta la capacità di sviluppo della nostra ospitalità.

E qui veniamo proprio alle considerazioni fatte dal senatore Zannini. Non è soltanto

per accontentare i pubblici esercizi esclusi da queste agevolazioni che abbiamo introdotto anche la considerazione di queste attività economiche, ma proprio per sviluppare quella politica della valorizzazione dell'entroterra che, a mio giudizio, deve restare uno dei cardini fondamentali del turismo italiano. Il nostro entroterra è ricco di patrimonio artistico e culturale: è il nostro primato nei confronti dei Paesi concorrenti. Ma se non cerchiamo di sviluppare il movimento dei cittadini con le piccole iniziative che incrementano il turismo di fine settimana e delle visite domenicali alle zone dell'entroterra, che poi naturalmente costituiscono elemento di incremento successivo, noi limitiamo lo sviluppo turistico alla fascia costiera, cioè alle località che possono trovarsi anche in altri Paesi e che quindi non presentano, nei confronti di questi, motivi di primato da parte del turismo italiano.

Vorrei dire al senatore Berlanda che credo che le Regioni a statuto speciale non debbano lamentarsi di questo provvedimento. Esiste sempre, naturalmente la questione delle competenze; però, quando gli statuti speciali o la stessa Costituzione attribuiscono alle Regioni competenze primarie attribuiscono anche i mezzi per soddisfare queste competenze. A rigore il disegno di legge avrebbe potuto limitarsi al resto del territorio nazionale perchè, ad esempio, la Regione Trentino-Alto Adige, per sviluppare il turismo, ha emanato una sua legge che ho anche pubblicamente apprezzato. Si è voluto però aggiungere a queste iniziative proprie delle Regioni un'iniziativa di carattere generale dello Stato; avendo assunto il principio che l'intervento debba essere fatto d'intesa con le Regioni, verranno però eliminati gli inconvenienti della doppia facilitazione perchè il Ministero si garantirà che, una volta concessa la facilitazione, non vi siano poi ulteriori interventi di carattere regionale che creerebbero una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini del resto del Paese.

Ci troviamo, onorevoli senatori, in un momento in cui possiamo registrare una grande crescita del turismo italiano; parlo di crescita esterna, che deve sempre preoccuparci in relazione alla nostra bilancia dei pagamenti. Non dimentichiamo, infatti, che siamo privi di materie prime e quindi l'apporto di valuta che dà il turismo italiano è fondamentale per lo Stato perchè, se non ci fosse questo apporto di valuta (che è la più grande di tutte le partite invisibili che ha permesso sempre di colmare il *deficit* strutturale della nostra bilancia commerciale), non potremmo nemmeno sviluppare industrialmente il nostro Paese; cosa, questa, che costituisce l'obiettivo primario della politica di sviluppo generale.

Devo dire, inoltre, che mi pare del tutto fuori luogo la critica al disegno di legge fatta dal punto di vista dello sviluppo del turismo sociale perchè è la prima volta che iniziative di questo genere vengono inserite, ed in maniera massiccia, fra quelle che possono essere le destinatarie dei benefici di questo provvedimento.

Constatiamo inoltre con soddisfazione che la componente interna del turismo italiano è andata sempre crescendo in questi ultimi anni, a dimostrazione anche dello sviluppo economico che il Paese ha raggiunto dopo aver attraversato una crisi congiunturale assai difficile che il Governo ha cercato, con effetti positivi, di superare.

Sono d'accordo con l'augurio finale fatto dal senatore Audisio. Ho più volte detto — e lei certamente lo saprà — che, a mio giudizio, i presupposti essenziali del turismo e del suo sviluppo sono la pace internazionale e la diffusione del benessere. Ed io credo che con questo disegno di legge senza dubbio noi qualifichiamo la nostra offerta, così come la politica generale del Governo — mi pare che proprio ieri, alla Camera, il Ministro degli esteri abbia avuto modo di darne una testimonianza — è diretta a sviluppare sempre più le relazioni pacifiche fra i popoli.

Per tutte le ragioni dette, quindi, vorrei raccomandare alla Commissione di approvare questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

L'intervento pubblico ordinario inteso a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo territoriale e settoriale della ricettività alberghiera e turistica, fissati dal programma economico nazionale, nonchè dai piani poliennali di coordinamento previsti, rispettivamente per il Mezzogiorno e le zone depresse e montane del centro-nord, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717, e 22 luglio 1966, n. 614, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni*)

Agli Enti pubblici e privati, alle Associazioni in qualsiasi forma costituite, agli imprenditori in genere ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, possono essere concesse, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, le provvidenze previste dalla presente legge per la realizzazione di:

a) opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, pensioni, locande; nonchè villaggi turistici a tipo alberghiero anche se costituiti in complessi di singole unità abitative, diffuse o concentrate, a proprietà frazionata, purchè ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria, autostelli ed altri impianti aventi le caratteristiche di cui al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni;

b) opere di ammodernamento, di miglioramento, di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

c) campeggi, villaggi turistici, case per ferie, alberghi per la gioventù — di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 — nonchè rifugi alpini;

d) stabilimenti termali e balneari;

e) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica — compresi gli impianti sportivi e ricreativi — o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

f) aziende della ristorazione ubicate in località di interesse turistico; altri pubblici esercizi ubicati nelle stesse località e costituenti coefficiente di attrazione della clientela estera o nazionale; nonchè agenzie di viaggio e turismo; opere di segnaletica turistica e di uffici di informazioni e di assistenza turistica istituiti ad iniziativa degli enti pubblici nazionali e periferici del turismo.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale*)

In relazione alle finalità di razionalizzazione della distribuzione territoriale e tipologica delle attrezzature ricettive che si intendono perseguire, le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

a) mutui di durata non superiore ai 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie e gli impianti fissi — compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile già adibito o da adibirsi ad uso alberghiero — concernenti le attrezzature ricettive di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente articolo 2.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adibire ad uso alberghiero non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo della costruzione o dell'investimento complessivo;

b) mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di ammodernamento e di miglioramento e fino al 25 per cento della spesa medesima per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento delle attrezzature ricettive di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) del precedente articolo 2;

c) mutui di durata non superiore ai 10 anni, al tasso di interesse del 3 per cento annuo comprensivo di ogni onere e spesa, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati, sino al 55 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, degli impianti e dei servizi di cui alla lettera *e*) del precedente articolo 2;

d) contributo in conto capitale, nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento concernente le attrezzature ricettive di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'articolo 2 della presente legge.

Lo stesso contributo può essere concesso per le opere concernenti le attrezzature di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2, qualora siano ubicate nei territori indicati nell'ultimo comma del presente articolo ed inoltre per le opere di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 e per le aziende della ristorazione ovunque ubicate.

Per le opere menzionate nell'articolo 2, lettere *a*) e *c*) da eseguire nei territori compresi fra le aree depresse del centro-nord di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 22 luglio 1966, n. 614; nei territori meridionali di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 26 giugno 1965, n. 717; nonchè nelle zone montane di cui alla legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni; e, per le opere di cui alle lettere *b*) e *d*) del precedente articolo 2, ovunque ubicate, il limite massimo dei mutui di cui alla lettera *a*) e, limitatamente all'ammodernamento, alla lettera *b*) del presente articolo, è elevato al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, il tasso di interesse è ridotto al 3 per cento.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Istituti finanziatori*)

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

a) dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;

b) da Istituti e Sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmo ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) dalle Casse di risparmio.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Contributo statale alle operazioni di finanziamento*).

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse annuo nelle misure fissate dal precedente articolo 3, il Ministro per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito di cui al precedente articolo 4, con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo.

Il contributo è dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo. Nel caso di restituzione anticipata totale o parziale del mutuo, il contributo continuerà ad essere corrisposto, per tutta la residua durata del mutuo prevista dal contratto originario, direttamente ai soggetti pubblici o privati che avevano stipulato il contratto di mutuo.

(*È approvato*)

Art. 6.

(*Garanzie ipotecarie*)

La concessione dei mutui previsti dalla presente legge, disposta in favore dei proprietari degli immobili di cui al precedente articolo 2, è subordinata all'iscrizione ipotecaria a favore degli istituti di credito indicati nel precedente articolo 4 sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui da concedersi ai gestori delle Aziende di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e alla lettera *f*), limitatamente ai pubblici esercizi, del precedente articolo 2, non proprietari dell'immobile, o degli altri beneficiari delle provvidenze della presente legge, qualora non sia possibile la concessione di ipoteca sull'immobile stesso o di terzi, possono essere prestate altre adeguate garanzie, reali o personali, quali deposito di titoli, fidejussioni di banche, enti, società o persone, polizze assicurative e simili.

La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'Istituto di credito.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Fondo centrale di garanzia*)

Qualora l'Istituto di credito non riconosca valide o capienti le garanzie per i mutui di cui al secondo comma del precedente articolo 6, destinati alla realizzazione di opere comportanti investimenti d'importo non superiore a 30 milioni di lire, può essere accordata la garanzia sussidiaria entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate.

È costituito presso la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro un Fondo centrale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria di cui al comma precedente, nonchè degli oneri connessi alla garanzia di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e all'articolo 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

Le dotazioni finanziarie del Fondo previsto dal precedente comma sono costituite:

a) dalle disponibilità di cui al fondo speciale previsto dal regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, che è soppresso;

b) dalle disponibilità di cui al fondo particolare costituito ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 481, che è soppresso;

c) dalle somme previste dall'articolo 3 lettera *a*) della legge 4 marzo 1958, n. 174, fino a che il Fondo centrale di garanzia non abbia raggiunto l'importo di lire 7 miliardi;

d) dalle somme per interessi maturati sulle disponibilità del Fondo;

e) dal 50 per cento delle eventuali somme recuperate dagli istituti finanziatori nei confronti dei mutuatari dopo l'avvenuta operatività della garanzia sussidiaria del fondo stesso.

La garanzia prevista dai precedenti commi è concessa dal Consiglio d'amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, su proposta della Commissione di cui al successivo articolo 12 della presente legge, previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente e della sua impossibilità di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature od opere oggetto del finanziamento.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Corresponsione dei contributi*)

I contributi di cui all'articolo 3 della presente legge sono corrisposti:

a) in rate semestrali posticipate direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente fra quelli previsti dal precedente articolo 4 dopo la stipulazione del mutuo;

b) in unica soluzione ai soggetti beneficiari nel caso di contributi in conto capitale.

In tutti i casi occorre il preventivo accertamento della spesa riconosciuta mediante controllo delle opere e degli impianti da

eseguirsi da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Contributi rateali diretti*)

Ai soggetti pubblici e privati indicati nell'articolo 2 della presente legge, che non intendano o non possano usufruire dei mutui a tasso agevolato, possono essere concessi contributi annuali diretti sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per durata ed entità uguali a quelle previste per i mutui di cui all'articolo 3 della presente legge.

La misura massima dei contributi annuali è determinata:

a) nell'1,50 per cento nei casi previsti dal precedente articolo 3, lettera *a*), nell'1,75 per cento nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo e nell'1 per cento nei casi riguardanti l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento;

b) nel 2,50 per cento nei casi previsti dal precedente articolo 3, ultimo comma.

È consentito lo sconto presso Istituti finanziari dei contributi previsti dal presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Rapporti con altre norme*)

È fatto divieto di cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con quelle della legge 26 giugno 1965, n. 717 e della legge 22 luglio 1966, n. 614.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Modalità per la richiesta delle provvidenze*)

Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo. Su di esse l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, esprime, con deliberazione del Comitato esecutivo, il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto ai fini dello sviluppo turistico della zona.

Le domande debbono essere corredate del progetto di massima, della relazione tecnica illustrativa, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'Istituto finanziario prescelto per l'operazione.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Concessione delle provvidenze*)

I contributi sono concessi con provvedimenti del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere di una Commissione nominata con suo decreto e composta da:

1) il direttore generale del turismo;

2) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

3) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;

4) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;

5) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle Camere di commercio;

7) un rappresentante delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

8) un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT);

9) un rappresentante della Federazione italiana delle Associazioni degli uffici viaggio e turismo (FIAVET);

10) un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);

11) un rappresentante di Organizzazione operante senza fine di lucro per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori;

12) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero;

13) tre esperti in materia turistica.

La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo che può delegare il Sottosegretario di Stato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

La Commissione dura in carica due anni.

Possono essere richiesti pareri alle Associazioni od Enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.

Per i contributi destinati ad iniziative da realizzarsi nel territorio delle regioni autonome a statuto speciale si procede d'intesa con la Regione interessata.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

A questo articolo, al primo comma, dopo il numero 8), la senatrice Alcidi Rezza propone un emendamento tendente ad aggiungere le seguenti parole: « un rappresentante della Federazione nazionale delle industrie idrotermali (FEDERTERME) ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ho già detto di non essere favorevole a questo emendamento ed ora dirò quale ne è il motivo.

La questione è già sorta alla Camera dei deputati, ma non soltanto per questo settore. Sono state fatte sollecitazioni per includere numerosi altri enti e categorie. Ma, come al solito e come desidero sottolineare ancora una volta dinanzi a questa Commissione, se si creano delle Commissioni troppo numerose in realtà non si restringe ma si aumenta il potere discrezionale del Ministro, in quanto le Commissioni di questo genere discutono sempre cominciando ogni volta da « Adamo ed Eva » e, non arrivando ad una concorde decisione, il Ministro, sentiti i vari pareri, si riserva di fare praticamente quello che il suo potere discrezionale gli consiglia di fare.

Ora nell'articolo 12 è previsto che possono essere richiesti pareri alle Associazioni od Enti interessati allo sviluppo turistico nazionale e questa norma mi dà la facoltà di invitare anche l'Ente da lei raccomandato — ed io mi impegno a farlo — ogni volta che si tratterà di questioni che lo possano interessare. Mi voglio augurare, del resto, che la Federazione delle industrie idrotermali tenga in considerazione il fatto che è la prima volta che gli stabilimenti termali e balneari vengono inseriti direttamente fra i possibili destinatari di queste provvidenze.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Sono d'accordo con lei, onorevole Ministro, sul fatto che le Commissioni più sono numerose e meno sono efficienti. La richiesta della FEDERTERME, però, ha una sua validità perchè, come ho già fatto rilevare prima, all'articolo 2, lettera *d*), del provvedimento in discussione si parla espressamente degli stabilimenti termali e balneari: il che fa pensare che si è trattato, probabilmente, di una dimenticanza. Ad ogni modo ritiro il mio emendamento e lo sostituisco con il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione del Senato,

udita la discussione,

constatato che tra i componenti della Commissione consultiva cui compete a norma dell'articolo 12 di dare il parere per la concessione dei contributi per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica non vi è alcun rappresentante dell'organizzazione nazionale degli stabilimenti termali;

rilevato che le provvidenze previste dal disegno di legge n. 2754 sono destinate anche alla realizzazione di stabilimenti termali;

visto che in base al disposto dell'articolo 12 possono essere richiesti pareri alle associazioni e ad enti interessati allo sviluppo turistico nazionale;

considerato che la federazione nazionale delle industrie idrotermali è da annoverare tra le suddette associazioni e ad enti interessati allo sviluppo turistico nazionale;

considerato che la federazione nazionale delle industrie idrotermali è da annoverare tra le suddette associazioni

invita il Governo ad adoperarsi affinchè il parere della FEDERTERME sia sentito ogni qualvolta si debba decidere sulla concessione di contributi o su altre provvidenze destinate al settore idrotermale ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Lo accetto come raccomandazione.

A U D I S I O . Vorrei chiedere all'onorevole Ministro come mai al punto 2) dell'articolo 12 non è stato incluso anche un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che è interessato per quanto si riferisce alle belle arti, eccetera

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Si tratta di questioni periferiche che vanno regolate fra gli Enti provinciali del turismo e le Sovrintendenze.

B E R L A N D A . Dichiaro che mi asterrò dal votare, perchè non sono d'accordo sul penultimo comma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Programmazione annuale degli interventi*)

La graduazione degli incentivi entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3 della presente legge, nonchè la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra le varie forme di intervento, sono determinate in base ai criteri territoriali e settoriali indicati nel programma di sviluppo economico nazionale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede annualmente a definire i parametri di graduazione, nell'ambito dei limiti fissati dalla presente legge, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Tasso d'interesse*)

I contributi di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Inizio delle opere ed impianti*)

I mutui e i contributi di cui al precedente articolo 3 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I mutui ed i contributi possono essere concessi anche per le opere ed impianti iniziati prima della data suddetta, purchè sia stata presentata domanda di contributo in base agli articoli 1, 2 e 7 della precedente legge 15 febbraio 1962, n. 68, ed anche per le opere iniziate dopo il 30 giugno 1966, purchè sia presentata domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Trattamento tributario*)

Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per l'esecuzione delle opere finanziate dagli Istituti di credito previsti nel precedente articolo 4, anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti per le operazioni di credito a lungo e medio termine di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Vincolo di destinazione*)

Gli immobili di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo 2, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può tuttavia autorizzare con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Per le altre iniziative previste dall'articolo 2 lettere *b*), *d*), *e*) ed *f*) i beneficiari delle provvidenze accordate ai sensi della presente legge debbono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per tutta la durata dell'operazione di credito: in caso di mutamento di destinazione delle opere, il Ministro del turismo e dello spettacolo disporrà la revoca delle provvidenze concesse.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo disporrà per il recupero della parte dei contributi eventualmente già erogati.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Agevolazioni fiscali*)

L'imposta di registro per gli acquisti di aree edificabili e di immobili, contemplati dall'articolo 2 della presente legge, già costruiti o in costruzione, è dovuta nella misura ridotta del 4 per cento prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, numero 124 convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

A U D I S I O . Per quanto concerne questo articolo, domando come mai ci si riferisce soltanto all'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e non anche agli articoli 43 e 45.

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Senatore Audisio, questa non è la parte più importante del provvedimento, il quale, in questo momento, ha soprattutto lo scopo di qualificare l'offerta italiana già esistente. Le dirò che una lacuna è costituita dalla mancanza di un altro disegno di legge — ed io esprimo qui l'augurio che nella prossima legislatura lo si possa approvare —, quello cioè relativo al potenziamento degli Enti provinciali del turismo, della nostra propaganda, eccetera, che non si è potuto presentare in questa legislatura per ragioni di bilancio. Il turismo ha la caratteristica di avere un'offerta di carattere rigido, a differenza delle altre industrie, e quando la domanda cala dobbiamo sollecitarla attraverso una promozione che, possibilmente, sia sostenuta da un maggiore investimento dello Stato. Il Ministero delle finanze, a suo giudizio, ha ritenuto di non poter andare per ora oltre queste agevolazioni che non corrispondono, ripeto, alle richieste fondamentali delle categorie interessate e che non incidono fortemente, soprattutto in un periodo in cui si tratta di qualificare ed ammodernare le strutture esistenti.

Considero, ad ogni modo, questo provvedimento un passo avanti e spero che al più presto si possa addivenire a quelle modifiche di carattere tributario generali che permettano di avere ulteriori agevolazioni anche in questo campo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18.

(*È approvato*).

Art. 19.

Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere accordate anche a persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri.

In tal caso trovano applicazione le disposizioni di legge sugli investimenti dei capitali esteri in Italia.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Finanziamenti degli interventi*)

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'articolo 3, lettera *a*), i seguenti limiti d'impegno venticinquennale:

per	l'anno	finaziario	1968	lire 850	milioni
»	»	»	1969	» 700	»
»	»	»	1970	» 530	»
»	»	»	1971	» 350	»
»	»	»	1972	» 350	»

2) per i contributi di cui all'articolo 3, lettere *b*) e *c*), i seguenti limiti d'impegno decennali:

per	l'anno	finanziario	1968	lire 1.000	milioni
»	»	»	1969	» 830	»
»	»	»	1970	» 620	»
»	»	»	1971	» 415	»
»	»	»	1972	» 415	»

3) per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, lettera *d*), la somma di lire 9.700 milioni, ripartita in ragione di:

lire	3.000	milioni	nell'anno finanziario	1968
»	2.500	»	» »	1969
»	1.800	»	» »	1970
»	1.200	»	» »	1971
»	1.200	»	» »	1972

Gli stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi a quelli previsti dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Interventi a favore dell'ISEA*)

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 1.350 milioni, in ragione di lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972, all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686 e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 22.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1968 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 23.

Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche non incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Molinari, Zannini e Bonafini il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 2754 sull'incentivazione alberghiera e turistica,

impegna il Governo a voler attuare la sollecitazione rivoltagli dalla II Commissione della Camera dei deputati nel corso della discussione del bilancio preventivo per il settore del turismo, di instaurare una valida politica di concreto immediato sostegno del settore turistico mediante la concessione di agevolazioni tariffarie sulle utenze elettriche, telefoniche e televisive per le aziende alberghiere ed i pubblici esercizi, nonchè attraverso il riesame del problema delle agevolazioni fiscali che erano state previste nel testo originario del disegno di legge n. 2754 in esame ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Lo accetto come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Ricordo, altresì, alla Commissione che è stato presentato dal senatore Audisio il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 2754,

invita il Ministro del turismo e dello spettacolo ad operare nell'applicazione delle previste norme, dando preminenza alle legittime esigenze delle piccole e medie imprese turistiche e alberghiere nonchè alle cooperative fra operatori del settore ».

C O R O N A , *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Questo ordine del giorno rispecchia la prassi già seguita dal Ministero, tanto è vero che quando avevamo la Commissione consultiva parlamentare abbiamo sempre fatto in modo di dare preminenza alle medie e piccole imprese. Lo accetto, comunque, come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, allora, il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Servello ed altri; Curti Aurelio e Agosta; Armato ed altri e Santi: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » (2724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Servello, Cruciani, De Marzo, Calabrò e Grilli Antonio; Curti Aurelio e Agosta; Armato, Ceruti Carlo, Cavallari, Toros, Orlandi, Russo Vincenzo Mario, Pellicani, Averardi, Righetti, Ceccherini, Tanassi, Ariosto, Isgrò; e Santi: « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio » già approvato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il testo del provvedimento, che è di una semplicità e chiarezza tale da non aver bisogno di ulteriori illustrazioni, riguarda la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio. Come già per altre categorie, con il disegno di legge viene istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio che qualifica e migliora le condizioni di tale categoria anche dal punto di vista della serietà del lavoro.

Va sottolineato che questo provvedimento non comporta alcun onere per lo Stato, perchè le Commissioni che vengono istituite per provvedere alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo sono collocate presso le varie Camere di commercio, per cui, praticamente, quelle piccole spese che derivano dalla tenuta di un ruolo di questo tipo ricadono sulle Camere di commercio stesse. D'altra parte, come tutti sapete, i rappresentanti di commercio pagano la categoria C-1 e quindi hanno anche i tributi camerali.

Ora, il fatto di essere iscritti per avere questa qualifica, che migliora la situazione della categoria, non comporta alcuna restrizione in campo associativo; sono tutti liberi di potersi associare con altre categorie.

Questo provvedimento, in particolare, difende la categoria contro le abusività e contro, usando una parola forte, i facili mestieranti che operano nel settore, consentendo di rendere molto più seria questa attività. Forse non saranno sfuggiti agli onorevoli colleghi annunci apparsi sui giornali di questo tipo: « Impiegato Ente pubblico libero pomeriggio occuperebbesi di rappresentanza »; il che, a volte, può anche consentire di approfittare di una certa situazione per avere alcune facilitazioni dal punto di vista dell'indennità di rappresentanza, dando luogo ad una concorrenza sleale nei confronti di coloro che rischiano in proprio per la loro attività e non hanno altra possibilità di lavoro.

Mi sembra, quindi, che nel suo complesso il disegno di legge non debba incontrare opposizioni da parte della Commissione e che possa essere senz'altro approvato.

Esso è composto di 11 articoli molto semplici.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

L'articolo 2 prevede l'obbligo della iscrizione per tutti coloro che già esercitano tale attività, purchè, naturalmente, siano in possesso di quei requisiti che sono specificati negli articoli successivi. In questo articolo si stabilisce altresì che il ruolo è costituito da due elenchi: uno transitorio ed un altro effettivo. All'elenco transitorio sono ammessi coloro che intendono iniziare tale attività e a quello effettivo coloro che, dopo due anni di permanenza nel ruolo transitorio, dimostrano di avere effettivamente svolto per tale periodo e di continuare a svolgere l'attività di agente o di rappresentante.

È prevista poi un'apposita Commissione, di cui all'articolo 4, istituita presso le Camere di commercio alla quale in base all'articolo 3, tutti devono ricorrere per iscriversi nel ruolo.

All'articolo 5 sono previsti i requisiti necessari per l'iscrizione Essi sono:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato; fallito; condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

Ora, mentre l'articolo 5 prescrive i suddetti requisiti, nelle norme transitorie è previsto che nella prima applicazione della presente legge vengano iscritti di diritto nei ruoli effettivi, in seguito a domanda degli interessati alla Commissione di cui all'articolo 4, tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, esercitino l'attività di cui al precedente articolo 2 da almeno un anno e presentino la documentazione richiesta agli articoli 5 e 6, escluso il titolo di studio di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5. E ciò per evitare che persone che già da tempo svolgono questa attività debbano cessare di svolgerla per la mancanza di questo requisito.

I termini per l'iscrizione sono fissati nell'articolo 7, dove sono previsti anche i casi nei quali la Commissione provinciale può adottare il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio.

All'articolo 8 è prevista l'istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali e se ne stabilisce la composizione.

All'articolo 9 sono fissate le ammende per coloro che esercitino l'attività di agente o di rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo. Naturalmente l'ammenda si applica sia a colui che agisce come rap-

presentante e sia alla ditta rappresentata, altrimenti sarebbe troppo facile non osservare la legge.

Gli articoli 10 e 11 contengono norme transitorie di cui vi ho già illustrato il contenuto.

Concludo, pertanto, invitando la Commissione a voler dare il proprio voto favorevole a questo disegno di legge.

F R A N C A V I L L A . Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista dichiaro che voteremo a favore di questo provvedimento e mi esimo dall'illustrarne i motivi rifacendomi ai princìpi sostenuti in proposito dal Gruppo al quale appartengo.

B A N F I . Anch'io, a nome del Gruppo socialista, dichiaro che voterò a favore del provvedimento, ricordando che si tratta di un'antichissima aspirazione della categoria. Questo disegno di legge viene incontro a posizioni ed interessi diversi di categorie professionali. Consideriamolo, quindi, per questo suo aspetto e con questo suo valore. In realtà i rappresentanti di commercio desideravano che fosse istituito non un ruolo ma un albo in relazione alla loro qualifica professionale, così come avviene per tutti gli altri professionisti, essendo essi considerati tali anche ai fini fiscali. Credo, tuttavia, che tale rivendicazione non potrà essere presa in considerazione.

Vorrei limitarmi, pertanto, a fare alcune osservazioni, che desidero risultino dal verbale stenografico di questa discussione per le conseguenze di ordine giuridico che ne possono derivare.

La prima questione riguarda l'articolo 5, dove si dichiara che per poter ottenere la iscrizione il rappresentante di commercio non deve essere fallito.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Salvo se sia intervenuta la riabilitazione.

B A N F I . Chiedo che la parola « fallito » si debba intendere nel senso che il rappresentante non sia soggetto a procedura di fallimento in atto, indipendentemente dalla riabilitazione, che avviene dopo un lungo termine. Quando però la procedura di fallimento è chiusa, non possiamo negare al cittadino — il quale, evidentemente, avrà sbagliato nel fare il suo mestiere di imprenditore — di esercitare la professione di agente o di rappresentante di commercio.

L'altra questione che desidero sollevare riguarda sempre l'articolo 5, là dove si dice che: « L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti, pubblici e privati », e ancora: « In deroga al comma precedente, i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio, qualora siano in possesso di lettera di incarico di agente o rappresentante di commercio, devono iscriversi al ruolo con l'osservanza delle modalità previste dalla presente legge ». Ora qui, sul piano strettamente giuridico, vi è una evidente improprietà di linguaggio perchè, qualora il piazzista sia in possesso di lettera di incarico di agente o rappresentante di commercio, automaticamente non è più piazzista o viaggiatore. Questa norma può dar luogo, quindi, a gravi contrasti in sede giudiziaria per l'attribuzione della qualifica, essendo noto che i viaggiatori ed i piazzisti sono dipendenti, mentre gli agenti ed i rappresentanti non lo sono. Pertanto, io interpreto questa norma nel senso che la lettera che è richiesta per l'iscrizione all'albo è una lettera in cui si nomini il viaggiatore o il piazzista con l'incarico di procurare clienti all'azienda nell'ambito del rapporto di dipendenza a fare.

Se non ci fosse questa precisazione, che vorrei fosse ribadita anche dal Ministro, noi andremmo incontro ad una serie di controversie giudiziarie. Dico questo perchè sono abbastanza esperto di tali cose, essendo da moltissimi anni legale del sindacato che rappresenta gli agenti di commercio di Milano.

Altre piccole questioni andrebbero risolte. Vorrei sottolinearne una. All'articolo 7 è detto che la Commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5 e nel caso di interdizione od inabilitazione legale. Ora, la condizione di non essere interdetto o inabilitato è già prevista dall'articolo 5. L'averne fatta separata menzione può far nascere un problema

di interpretazione. Dovrebbe essere chiarito che la indicazione particolare della mancanza del requisito di non essere interdetto o inabilitato è stata messa solo per sottolineare il rilievo di questo requisito e non per altro.

Dopo queste osservazioni, per quanto mi riguarda, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Anticipando il voto favorevole del Gruppo liberale, illustrerò brevemente alcuni emendamenti.

Quanto all'articolo 4 dirò che noi siamo tutti ben consci della necessità di questi ruoli in mancanza di una auspicata futura diversa sistemazione, ma ci preoccupiamo che ciò avvenga in forma di vero e pieno autogoverno, senza quelle ipoteche sindacali che ci paiono evidenziate proprio nello stesso articolo relativo alla composizione della Commissione che delibera sulla iscrizione nel ruolo. Il fatto che i componenti della Commissione, che sono in effetti dei sindacalisti anche se poi vengono nominati dal Prefetto, debbano decidere sulle domande d'iscrizione non ci sembra conciliabile con un democratico autogoverno della categoria. Noi vorremmo, pertanto, che la lettera *b*) dell'articolo 4 fosse sostituita dalle seguenti:

b) da un funzionario della Prefettura designato dal Prefetto;

c) da un magistrato designato dal Presidente della Corte di appello;

d) da due membri scelti mediante libere elezioni provinciali tra gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'ENASARCO da almeno cinque anni. Il Presidente della Commissione è eletto fra i membri della Commissione stessa ».

Quanto all'articolo 5, noi proponiamo la soppressione del terzo comma. In proposito mi richiamo a quanto ha detto il collega Banfi nel considerare certi aspetti giuridici. Ma vorrei aggiungere che, essendo viaggiatori e piazzisti legati da un rapporto di lavoro subordinato, non vedo perchè debbano avere, come avrebbero se fosse loro consentita questa iscrizione nel ruolo, diritto ad una previdenza e assistenza che hanno già da tempo, mentre così non è per i veri agenti e rappresentanti, che pur versano vistosi contributi previdenziali e assistenziali.

Vi è infine l'emendamento all'articolo 8. Nello stesso ordine di idee espresso prima a proposito dell'articolo 4, chiediamo che della Commissione centrale facciano parte: « due membri liberamente eletti tra i rappresentanti della categoria in seno alle Commissioni provinciali ».

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A . Dopo la sintetica, ma chiarissima relazione del Presidente, constatato che effettivamente si tratta di un disegno di legge atteso da lungo tempo, a nome della Democrazia cristiana dichiaro che voteremo a favore del provvedimento.

A N D R E O T T I , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il disegno di legge in esame ha subìto attraverso una procedura piuttosto lunga, comprendente contatti tra le diverse istanze e con la categoria interessata, quelle sostanziali modifiche che occorrono per eliminare certe preoccupazioni (mi riferisco alle preoccupazioni di incostituzionalità particolarmente messe in evidenza dal Ministero della giustizia, ma, con solide argomentazioni, già superate dalla Commissione giustizia della Camera); esso perciò può e deve essere approvato così com'è.

Circa i dubbi di natura interpretativa espressi dal senatore Banfi, in modo particolare sull'articolo 5, penso che sia sufficiente mettere a verbale che il Governo concorda con la sua interpretazione, ciò perchè nell'ultimo articolo è previsto che l'emanazione delle norme di attuazione avvenga entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e quanto noi abbiamo qui discusso e chiarito potrà, ad ogni buon fine, essere tenuto presente nella formulazione di tali norme.

Quanto agli emendamenti, a mio avviso non indispensabili per la sostanza del provvedimento, vorrei pregare, se mi è consentito, la senatrice che li ha presentati di non insistere per motivi, diciamo pure, di calendario, perchè o approviamo oggi (capi-

sco che non è un argomento solido dinanzi alla storia ed al diritto puro, però è un argomento di praticità invincibile), dopo questo fruttuoso *iter*, il provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera, o, vi sarà non dico la sicurezza ma certamente una forte probabilità di aver lavorato invano e di non portare a compimento il disegno di legge.

Per questi motivi, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

(*È approvato*).

Art. 2.

Al ruolo di cui al precedente articolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio.

Il ruolo è costituito da due elenchi:

a) elenco transitorio;

b) elenco effettivo.

All'elenco transitorio sono ammessi coloro che intendono iniziare l'attività di agente o rappresentante e che sono in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

All'elenco effettivo sono ammessi coloro che, dopo due anni di permanenza nel ruolo transitorio, dimostrano di avere effettivamente svolto per tale periodo e di continuare a svolgere l'attività di agente o rappresentante.

Il passaggio dal ruolo transitorio al ruolo effettivo per coloro che ne hanno i requisiti è obbligatorio, pena la decadenza, ed è disposto dalla Commissione di cui al successivo articolo 4 in seguito a presentazione, da parte dell'interessato, dei seguenti documenti:

1) lettera di incarico di conferma (durata) di una o più case mandanti;

2) uno o più conti provvigioni.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla Commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le Commissioni istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

(*È approvato*).

Art. 4.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo.

La Commissione è nominata con decreto del Prefetto e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

a) dal Presidente della Camera di commercio o da un suo delegato, che la presiede;

b) da sei membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, in possesso dei

requisiti per l'iscrizione al ruolo effettivo, su designazione delle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti.

Alla segreteria della Commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La senatrice Alcidi Rezza Lea propone di sostituire, al terzo comma, la lettera *b*) con le seguenti:

« *b*) da un funzionario della Prefettura designato dal Prefetto;

c) da un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello;

d) da due membri scelti mediante libere elezioni provinciali tra gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'ENASARCO da almeno cinque anni. Il Presidente della Commissione è eletto tra i membri della Commissione stessa ».

La senatrice Alcidi Rezza insiste nel suo emendamento?

A L C I D I R E Z Z A L E A . Insisto su questo, come su quelli ai successivi articoli.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla senatrice Alcidi Rezza Lea.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per ottenere l'iscrizione nel ruolo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero, straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato; fallito; condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti, pubblici e privati.

In deroga al comma precedente, i viaggiatori e piazzisti dell'industria e del commercio, qualora siano in possesso di lettera di incarico di agente o rappresentante di commercio, devono iscriversi al ruolo con l'osservanza delle modalità previste dalla presente legge.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

La senatrice Alcidi Rezza Lea propone un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma di questo articolo.

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 6.

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.

Le società sono tenute a comunicare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

(*È approvato*).

Art. 7.

La Commissione provinciale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, delibera la iscrizione o il diniego di iscrizione ed il Presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i 15 giorni successivi.

Nel caso di diniego di iscrizione la Commissione provinciale notifica all'interessato il relativo provvedimento motivato entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso.

Nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.

La Commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi:

1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 5;

2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

3) su richiesta dell'interessato.

Nei casi previsti dai nn. 1) e 2) del precedente comma la Commissione, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essergli notificato entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 8. Qualora, entro tale termine l'interessato non abbia presentato ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso previsto dal n. 3) del precedente comma, la Commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successivamente richiesta.

(*È approvato*).

Art. 8.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una Commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni.

Essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) dal Presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) o di un suo delegato;

d) da sei membri scelti fra gli agenti o rappresentanti di commercio iscritti agli elenchi effettivi di un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso il

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A questo articolo sono stati presentati dalla senatrice Alcidi Rezza Lea due emendamenti: il primo tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo la lettera *b*), la seguente: « da un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia »; il secondo tendente a sostituire, sempre al terzo comma, la lettera *d*) con la seguente: « da due membri liberamente eletti tra i rappresentanti della categoria in seno alle Commissioni provinciali ».

Metto ai voti il primo emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 9.

È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge, di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio.

Sono vietati i contratti di agenzia o rappresentanza nei quali l'agente o rappresentante sia persona non iscritta al ruolo di cui alla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 25 mila a lire 250 mila.

(*È approvato*).

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nei ruoli effettivi, in seguito a domanda degli interessati alla Commissione di cui all'articolo 4, tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, esercitino l'attività di cui al precedente articolo 2 da almeno un anno e presentino la documentazione richiesta dagli articoli 5 e 6, escluso il titolo di studio di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministero di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione, sentite le organizzazioni nazionali di categoria firmatarie degli accordi economici collettivi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno » (2656)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. Onorevoli colleghi, l'esportazione delle conserve alimentari ed in particolare del pomidoro, per lunghi decenni, costituiva una delle fonti principali delle nostre entrate.

I tradizionali mercati dell'Inghilterra, della Germania e degli Stati Uniti costituivano

i principali sbocchi delle nostre esportazioni di pomidoro, sia sotto forma di conserva sia nella qualità di pelati. L'Italia figurava sempre al primo posto con quintali 640.607 seguita dalla Bulgaria con quintali 122.093 e dalla Spagna con quintali 92.693.

Nell'ultimo quadriennio si è notata una costante diminuzione, tanto che si è verificata non solo la perdita della posizione di preminenza dell'Italia, ma anche l'abbandono del nostro prodotto.

Facendo un accurato studio delle cause che hanno determinato la crisi, noi ci troviamo di fronte alla grave sperequazione del costo della mano d'opera.

La Spagna, l'Argentina, la Romania ed il Portogallo pagano la mano d'opera agricola 300 lire al giorno e l'industriale per la confezione delle conserve dalle 600 alle 700 lire al giorno; salari giustamente impensabili in Italia. E mentre in Italia sulla produzione gravano gli oneri sociali, il Portogallo concede contributi sensibili alle società trasformatrici dei prodotti agricoli. Ma pare che questa non sia stata la causa determinante; infatti i nostri prodotti per lungo periodo sono stati ricercati, nonostante lo aumento dei prezzi, per le indiscusse caratteristiche qualitative, preferite dai consumatori.

Invece da qualche tempo, per contenere i prezzi, è stata trascurata la qualità, e dall'estero e dal mercato interno vi sono state reiterate recriminazioni che hanno contribuito, senza dubbio, a rallentare le esportazioni ed il consumo.

Spesso la merce è stata respinta e gli esportatori hanno dimostrato di non aver osservato le norme che regolano gli *standars* qualitativi, con la motivazione che a causa degli aumenti non potevano più mantenere i contratti stipulati prima.

Attualmente i controlli vengono effettuati dall'INCA (Istituto nazionale conserve alimentari) stabiliti con circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 811106 del 30 gennaio 1954, riguardante solamente il concentrato di pomidoro alla produzione ed all'esportazione.

Il pomidoro pelato non è soggetto ad alcun controllo ed ecco perchè nelle confezioni si nota meno frutto e più liquido per competere con il peso.

Per le sopra citate ragioni, si ritiene indispensabile una regolamentazione più adeguata sia alla produzione che all'esportazione, anche per far osservare il Regolamento della CEE n. 158 per quanto riguarda la qualità sul mercato interno.

Invece il Regolamento di esecuzione del presente disegno di legge stabilirà, come vien detto agli articoli 1 e 2, la qualità ed i minimi requisiti indispensabili per i suddetti prodotti richiesti dai mercati di consumo.

L'articolo 3 stabilisce le garanzie che il produttore e l'esportatore devono garantire, e che sono richieste dai paesi di esportazione.

Gli articoli 4, 5, 6 assicurano una certa protezione per il prodotto e tendono ad eliminare gli inconvenienti finora lamentati.

L'articolo 7 stabilisce che il controllo deve essere esercitato dall'INCA, Ente di diritto pubblico istituito con decreto 8 febbraio 1923, n. 501 e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260. Sarà l'Ente a rilasciare il certificato di idoneità, che sarà esibito all'atto dell'esportazione.

Lo stesso articolo esime dal controllo le confezioni inferiori a 10 chilogrammi di peso netto.

L'articolo 8 stabilisce la tassa di lire 5 per ogni quintale di esportazione per far fronte alle spese che l'Istituto sosterrà per eseguire il controllo della merce.

Con l'articolo 9 sono estesi il controllo e le norme stabilite negli articoli precedenti anche ai prodotti destinati al mercato interno.

Il successivo articolo 10 stabilisce le pene pecuniarie varianti da lire 100 mila a lire 2 milioni.

Con l'articolo 11 viene prevista l'emanazione del Regolamento di esecuzione entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge.

F R A N C A V I L L A . Desidero far rilevare che nella relazione governativa che accompagna questo disegno di legge si dice che tra le cause del lamentato rallentamen-

to del ritmo esportativo va indicata quella della diminuita competitività delle nostre conserve, aumentate di prezzo in notevole misura a seguito dell'aumento dei salari e dei costi sostenuti per l'acquisto della materia prima.

Ora, mentre da una parte nella relazione si afferma questo, all'articolo 8 del disegno di legge si dice: « Per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari percepisce dagli esportatori un contributo di lire 5 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto presentato alla esportazione ». Si viene cioè ad aggravare lo stato di cose attuale attraverso un tipo di impostazione che, a mio avviso, dà a questo disegno di legge una caratteristica che non ha nulla che fare con quei controlli che devono essere posti alla base delle esportazioni del pomodoro.

Ritengo quindi che il disegno di legge, così come è impostato, andrà incontro soltanto ai desideri di alcuni grandi esportatori. D'altra parte, anche la dizione dell'articolo 10, là dove si dice che sono escluse dal controllo le spedizioni all'estero che non superino il peso netto di chilogrammi 10, ha lo scopo di agevolare certe aziende che hanno un tipo di attrezzatura particolare.

Quindi, noi vediamo il disegno di legge come un provvedimento presentato a fine legislatura...

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. È molto necessario.

F R A N C A V I L L A . ... che risolve male i problemi della esportazione dei pomodori.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. Senatore Francavilla, torno ad assicurarle che si tratta di un provvedimento molto urgente e necessario, che ho studiato a fondo prima di chiederne il passaggio dalla sede referente alla deliberante; e mi permetta di dirle che la sua obiezione non può avere fondamento. Noi abbiamo detto che è indispensabile un regolamento, che deve essere fatto osservare dall'Istituto nazionale conserve alimentari. Ora, però, questo non è finanziato dallo Stato e deve avere un personale per controllare il prodotto e rilasciare il certificato di esportazione; per quale ragione vogliamo negargli un contributo minimo di 5 lire a quintale?

F R A N C A V I L L A . I controlli deve esercitarli lo Stato.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. Ma finora non l'ha fatto.

Sarebbe semmai opportuno modificare lo articolo 7: perchè, infatti, sottrarre dieci chili di pomidoro all'esportazione?

A N D R E O T T I , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Pur essendo solo ministro concertante, per quanto riguarda il disegno di legge, vorrei metterne in evidenza una caratteristica, quella che ha spinto il Ministero del commercio con l'estero a presentarlo e che è rappresentata dalla necessità di fare tutto il possibile, con i mezzi tecnici ritenuti idonei, per combattere la battaglia della qualità dei nostri prodotti. Questo è il punto più delicato, anche agli effetti della competitività nel mercato internazionale, ed è sotto questo aspetto che il Ministero suddetto ritiene auspicabile l'urgente approvazione del provvedimento.

Mi pare che non possa essere considerato un aggravio nei costi di commercializzazione — a parte la questione di principio sul fatto che i controlli di interesse generale debbano essere o meno a carico dell'operatore privato — il pagamento di 5 lire a quintale. Si tratta infatti di un soldo a chilo, e le giovani generazioni non saprebbero forse neanche più fare questi calcoli.

Per quanto riguarda l'articolo 7, se la Commissione intende sopprimere l'ultimo comma noi non solleviamo obiezioni di principio. Riteniamo solo che con tale soppressione si arrecherebbe un danno proprio ai piccoli esportatori, poichè quelle fino a 10 chili sono operazioni nelle quali si ritiene non vi siano quel tasso speculativo e quelle dimensioni, per cui occorre prevedere questa difesa di carattere commerciale del settore. Nella sua competenza tecnica, il Ministero del commercio con l'estero ha tolto

l'obbligo per le spedizioni inferiori a 10 chilogrammi; e mi pare sia almeno discutibile che questo vada a vantaggio dei grandi gruppi.

Ad ogni modo, se la Commissione ritiene di dover risolvere negativamente il problema, sopprimendo cioè l'esonero previsto dall'articolo 7, il Governo non insisterà.

Per il resto ritengo che un'immediata approvazione del disegno di legge in questa sede possa consentirne l'approvazione definitiva da parte dell'altro ramo del Parlamento prima che terminino i lavori parlamentari.

M A M M U C A R I . È vero che l'articolo 11 prescrive un termine di sei mesi per la approvazione del regolamento, però l'articolo 6 mi sembra in proposito assai generico. Sappiamo quale discussione sia in corso, in campo internazionale, in tema di additivi per la conservazione dei prodotti.

A N D R E O T T I , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Esiste un provvedimento *ad hoc* per il quale gli additivi consentiti sono elencati con decreti del Ministro della sanità.

M A M M U C A R I . Sarebbe comunque necessario un chiarimento, dato che, proprio a causa degli additivi o degli anticrittogamici, interi treni di prodotti vengono rispediti in Italia. Bisogna quindi consentire solo l'uso di additivi ammessi dai regolamenti internazionali.

Per quanto riguarda la lavorazione dei prodotti, poi, nel provvedimento si stabilisce una tematica che rende di gran lunga più difficile la possibilità di lavorazione per le medie aziende, poichè si presuppone che tale lavorazione si possa realizzare in stabilimenti che abbiano attività di carattere complementare. Certo, però, per proporre degli emendamenti bisognerebbe avere una maggior conoscenza della materia.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. Il provvedimento prevede controlli di carattere igienico-sanitario.

M A M M U C A R I . Il controllo può riguardare il prodotto finito, ma qui si entra nell'ambito della lavorazione.

G I U N T O L I G R A Z I U C C I A , *relatore*. Per quanto mi riguarda non proporrò quell'emendamento che pensavo di presentare all'articolo 7, essendo stata convinta dai chiarimenti dell'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai fini della presente legge, i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro vengono distinti secondo i tipi e le denominazioni stabiliti dal Regolamento di esecuzione previsto nel successivo articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Regolamento di esecuzione stabilirà i requisiti minimi per i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro destinati all'esportazione, nonchè le indicazioni da apporre sui relativi contenitori.

(*È approvato*).

Art. 3.

Se la legislazione del Paese importatore stabilisce requisiti superiori a quelli minimi fissati nel Regolamento di esecuzione, i prodotti oggetto della presente legge da esportare verso detto Paese debbono possedere i requisiti richiesti dalle norme del Paese importatore.

(*È approvato*).

Art. 4.

I prodotti oggetto della presente legge che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal Regolamento di esecuzione possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal Regolamento stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte.

La rilavorazione deve essere autorizzata dall'Autorità sanitaria provinciale che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

(*È approvato*).

Art. 5.

I residui di lavorazione dei pomodori pelati e del succo di pomodoro, idonei alla preparazione di conserve a base di pomodoro, possono essere impiegati esclusivamente nell'ambito dello stabilimento che li produce e sempre che nello stesso stabilimento venga prodotto del concentrato partendo da frutto fresco.

I residui ed i cascami di lavorazione riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono essere sottoposti ad idonea conservazione sotto il profilo sia igienico-sanitario che merceologico, qualora non si provveda alla loro immediata utilizzazione.

I residui ed i cascami di lavorazione non riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono sollecitamente essere allontanate dai locali di lavorazione e di confezionamento e distrutti. Qualora tali prodotti siano utilizzabili per scopi industriali diversi da quelli alimentari essi, se non si provveda al loro immediato impiego, devono essere conservati adeguatamente ed efficacemente protetti in modo da evitare qualsiasi causa di insalubrità.

(*È approvato*).

Art. 6.

I prodotti previsti dalla presente legge debbono essere confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti.

I suddetti prodotti, salvo quanto previsto nel Regolamento di esecuzione, qualora non vengano posti, all'atto della preparazione, nei contenitori destinati alla vendita, debbono essere conservati in recipienti e con l'impiego dei consueti mezzi fisici atti a garantirne la conservazione.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della presente legge destinati all'esportazione è effettuato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Tale Istituto esercita il controllo di cui sopra all'atto dell'esportazione e, in base alle risultanze del medesimo, rilascia apposito certificato di idoneità all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale.

Sono escluse dal controllo le spedizioni all'estero che non superino il peso netto di chilogrammi 10.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari percepisce dagli esportatori un contributo di lire 5 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto presentato all'esportazione.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della presente legge si applicano ai prodotti destinati al mercato interno.

(*È approvato*).

Art. 10.

Chiunque spedisca all'estero, o immetta al consumo interno, in violazione della presente legge, i prodotti di cui all'articolo 1 della legge stessa è punito con la multa da lire centomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il Regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio estero di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand De La Penne: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo » (2668)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N N I N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mediatore marittimo, più comunemente detto *broker*, è una delle figure più tipiche e più antiche fra quelle che svolgono la loro attività nel campo dei traffici marittimi.

La sua posizione giuridica, come quella di tutti gli altri mediatori, è di intermediazione, per cui le norme generali che la disciplinano sono contenute nel Codice civile (articoli dal 1754 al 1765), mentre l'esercizio di questa particolare professione è, ancora oggi, regolato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa al riordinamento delle borse, dal relativo regolamento generale emanato con regio decreto 4 agosto 1913 n. 1068 e dai regolamenti speciali che comprendono anche le norme per gli agenti di cambio.

L'importanza economica degli affari che vengono conclusi tramite questo insostituibile ausiliario del traffico marittimo, la complessità della documentazione dei contratti a lui affidati e, per ultime, ma non meno importanti, le disposizioni contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 253, che escludono dalla disciplina del mediatorato professionale in genere i mediatori marittimi e gli agenti di cambio (categorie per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore), hanno reso necessario ed estremamente urgente un riordinamento della professione che rispondesse anche alle moderne esigenze della tecnica dei contratti di utilizzazione della nave.

Per questo l'onorevole Durand de la Penne, fin dalla passata legislatura, raccogliendo le sollecitazioni ed i desideri delle categorie economiche interessate, presentò alla Camera dei deputati il 29 settembre 1960 un disegno di legge relativo all'ordinamento della professione di mediatore marittimo (stampato n. 2480 della Camera). Detto provvedimento, che sia pure con qualche modifica fu approvato dalla X Commissione dell'altro ramo del Parlamento nella seduta dell'8 febbraio 1963, non fu preso in esame dal Senato per il sopraggiunto scioglimento delle Camere.

Convinto della necessità e della urgenza di dare alla mediazione marittima una particolare regolamentazione ed in considerazione anche della viva attesa della categoria interessata, in data 19 giugno 1963 l'onorevole Durand de la Penne ripresentò il disegno di legge (stampato n. 122 della Camera), introducendo tutti i concetti a suo tempo suggeriti dagli organi ministeriali. Detto

disegno di legge è stato approvato dalla X Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1967.

Questo provvedimento tende in primo luogo a dare alla mediazione marittima una regolamentazione particolare, come già per gli agenti di cambio.

Il disegno di legge, nelle sue grandi linee, vuole eliminare l'attuale distinzione fra il pubblico mediatore marittimo ed il mediatore marittimo che non ha pubblici uffici, adottando una via di mezzo tra la mediazione professionale libera, vigente per tutti gli altri rami, e la mediazione a numero limitato vigente solo per gli agenti di cambio.

Il disegno di legge detta anche delle disposizioni circa la documentazione dei contratti. Queste disposizioni, in conformità alla prassi internazionale, vengono a derogare ai princìpi stabiliti dal Codice civile sulla mediazione e nello stesso tempo danno la possibilità al mediatore marittimo di fornire alle parti contraenti, ad affare concluso, dei documenti che costituiscono a tutti gli effetti prova scritta del contratto, armonizzando con la pratica le disposizioni del Codice della navigazione in materia di prova dei contratti di utilizzazione della nave.

Oltre che per i motivi illustrati, la pronta approvazione di questo disegno di legge è opportuna anche perchè occorre stabilire chiaramente le attribuzioni del mediatore marittimo italiano per coordinarle, in seno alla Comunità europea, con quelle dei mediatori marittimi degli altri Paesi membri della CEE.

A N D R E O T T I , *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Il Governo esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

TITOLO II.

RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI E CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

Art. 4.

Presso ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quel-

lo della marina mercantile, è istituito un ruolo dei mediatori marittimi.

Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto è indicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il ruolo è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici.

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'articolo 1 e ogni altro incarico previsto dal Codice civile o da altre leggi.

(*È approvato*).

Art. 7.

Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) essere di buona condotta;

c) risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti;

d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;

e) avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;

f) avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'articolo 23.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) di cui all'articolo precedente, devono:

1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunità economica europea;

2) avere superato l'esame previsto dall'articolo 10 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui all'articolo 23.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico.

Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali è istituito il ruolo.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive Giunte camerali e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 13;

d) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) da un rappresentante del compartimento marittimo.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte e orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle Camere di commercio presso le quali dovrà istituirsi il ruolo.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive Giunte camerali e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale, ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dalla Commissione consultiva, di cui all'articolo 13;

d) da un rappresentante del Compartimento marittimo;

e) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile.

(*È approvato*).

Art. 11.

La Giunta camerale esercita la sorveglianza sugli esami per la professione di mediatore marittimo.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi è soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 206 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata a norma del successivo articolo 23.

(*È approvato*).

TITOLO III.

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI RUOLI E COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 13.

I ruoli dei mediatori marittimi sono formati e conservati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali sono istituiti.

Presso ognuna di dette Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è anche istituita una Commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi.

(*È approvato*).

Art. 14.

La Commissione consultiva è composta:

a) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che la presiede;

b) da un rappresentante del Compartimento marittimo;

c) da un rappresentante dei mediatori marittimi;

d) da un rappresentante dell'armamento, designato dal Ministero della marina mercantile;

e) da un rappresentante dell'ente o consorzio portuale, ove esiste.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario della carriera direttiva della Camera stessa.

(*È approvato*).

Art. 15.

La Commissione consultiva:

a) esprime il proprio parere sulla iscrizione e cancellazione dai ruoli;

b) esprime il proprio parere sui giudizi disciplinari istituiti nei confronti dei mediatori per inosservanza dei doveri professionali;

c) esprime il proprio parere su ogni altra questione relativa ai ruoli, a richesta delle rispettive Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) propone i mediatori marittimi da comprendersi nelle commissioni di esame;

e) vigila perchè, in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella Camera di commercio, a meno che la stessa Commissione accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;

f) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.

Se i mediatori siano iscritti in ruoli di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura diverse, la conciliazione è promossa dalla Commissione consultiva, che ne sia stata per prima richiesta.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

CANCELLAZIONE DAL RUOLO E NORME DISCIPLINARI

Art. 16.

La cancellazione dal ruolo è pronunciata dalla Giunta camerale, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 13:

a) nei casi di incompatibilità;

b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 7 e al n. 1) dell'articolo 8;

c) quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrata nel termine di 30 giorni;

d) quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) la cancellazione non può essere pronunciata, se non dopo che l'interessato sia stato sentito.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lettera *c*). Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio della professione.

Il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo è nuovamente iscritto, purchè provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.

(*È approvato*).

Art. 17.

Il mediatore marittimo che abbia subìto una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

La Giunta della Camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta della Commissione consultiva di cui all'articolo 13 o di qualsiasi interessato.

Il mediatore marittimo che abbia subìto un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

In ogni caso, non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla Giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

La Giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 18.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;

b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;

c) la sospensione dall'esercizio della professione;

d) la radiazione dal ruolo.

(*È approvato*).

Art. 19.

La sospensione, di cui all'articolo 18, lettera *c*), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.

La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal Codice penale, nei seguenti casi:

1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;

2) emissione di un mandato od ordine di cattura;

3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 20, comma secondo, n. 2;

5) ricovero in una casa di cura o di custodia;

6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1), 2), 3) del Codice penale;

7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'articolo 140 del Codice penale.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo, la Giunta della Camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 20.

La radiazione, di cui all'articolo 18, lettera *d*), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.

La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:

1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del Codice penale;

3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

(*È approvato*).

Art. 21.

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutte le Camere di commercio della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 22.

I provvedimenti relativi alla iscrizione, reiscrizione e cancellazione dai ruoli, nonchè quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'articolo 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

(*È approvato*).

TITOLO V.

CAUZIONI - LIBRI
E CORRISPONDENZA DEL MEDIATORE

Art. 23.

Per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo la cauzione è di lire 500.000.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo la cauzione è di lire 1.000.000.

La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato ovvero mediante fideiussione bancaria, secondo le prescrizioni del regolamento.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione.

(*È approvato*).

Art. 24.

I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal Codice civile, quelli previsti dal regolamento.

A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi.

I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.

(*È approvato*).

TITOLO VI.

DISPOSIZIONE PENALE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'articolo 1, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'articolo 665 del Codice penale.

(*È approvato*).

Art. 26.

Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253, sono iscritti di diritto al ruolo di nuova istituzione, sezione ordinaria; quelli iscritti nel ruolo di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sono iscritti di diritto nella sezione speciale, purchè costituiscano la cauzione di cui all'articolo 23 e presentino domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tale termine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari